

IL VALORE EXTRAPROCESSUALE DELLA MOTIVAZIONE E LA DIFFUSIONE PUBBLICA DELLA SENTENZA

di Mariano Menna – Antonio Pagliano – Mena Minafra

SOMMARIO: 1. Le origini dell'obbligo di motivazione. – 2. L'attualità della funzione extraprocessuale della motivazione: l'innegabile deformazione che il prodotto giurisprudenziale subisce nel momento divulgativo. – 3. Il linguaggio giuridico ai tempi della comunicazione *social*. – 4. I destinatari della motivazione. – 5. Il dovere di comunicare tra «*Linee guida*» 2018 e buone prassi per la redazione dei provvedimenti. – 6. Alcune brevi riflessioni: l'instabile equilibrio tra trasparenza dell'agire pubblico e riservatezza. – 7. L'«anonimizzazione» delle sentenze nella prospettiva del «codice della *privacy*» a cavallo dell'emanazione del Regolamento (UE) 2016/679. – 8. Presunzione di innocenza e modalità della comunicazione alla luce del d.lgs. n. 188 del 2021.

1. Le origini dell'obbligo di motivazione

Dall'introduzione dell'obbligo di motivazione fra i caposaldi dei sistemi processuali moderni, la sua funzione extraprocessuale mai come in questo periodo storico è stata al centro del dibattito degli studiosi.

L'esplosione dell'attenzione mediatica sui casi giudiziari, infatti, mai come in questi ultimi anni, ha reso l'opinione pubblica molto attenta ai contenuti dei provvedimenti decisori dell'autorità giudiziaria, riempiendo così di contenuti reali, assai più di quanto sia accaduto in passato, la funzione extraprocessuale della motivazione.

La cara vecchia cronaca nera si è pian piano trasformata in cronaca giudiziaria, anzi processuale. L'interesse mediatico non è più, infatti, solo focalizzato sugli aspetti, magari efferati, connessi alla commissione del fatto reato e alla individuazione del presunto colpevole, ma si è esteso allo svolgimento delle indagini preliminari e soprattutto alla fase processuale di accertamento delle responsabilità. Il caso Marta Russo, quello di Cogne, quelli di Meredith Kercher e di Erba,

solo per citarne alcuni fra i tanti balzati agli onori della cronaca, hanno travalicato l'interesse dell'opinione pubblica all'arresto del presunto colpevole. Questa è giunta ad esercitare una costante verifica relativa ai passaggi dell'accertamento giudiziario, riuscendo così a dare alla funzione in parola un grado di concreta attuazione francamente inimmaginabile fino a poco tempo addietro.

Tuttavia, prima di analizzare gli effetti di questa poco prevedibile evoluzione del tema della funzione extraprocessuale della motivazione, appare opportuno effettuare brevi considerazioni sull'origine dell'obbligo di motivazione¹ e di pubblicazione della sentenza che, sebbene noti, risultano utili per ricavare elementi per lo studio del tema in oggetto, soprattutto rispetto all'evoluzione della funzione della pubblicazione della motivazione.

Nell'Europa continentale² l'obbligo di motivare gli atti giurisdizionali sorge quale frutto del pensiero illuministico in funzione di limite all'arbitrarietà del giudizio e per consentire il controllo diffuso sull'amministrazione della giustizia³.

¹ Pur essendo il saggio frutto di una riflessione comune degli Autori, i §§ 1-2 sono stati redatti da A. Pagliano; i §§ 3-6 e 8 sono stati redatti da M. Minafra; il § 7 è stato redatto da M. Menna.

Come opportunamente osservato da A. SAITTA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte Costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 6, uno studio completo sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali dovrebbe muovere dalla disamina dell'etimologia del sostantivo «motivazione». Per i dizionari coevi alla nostra Costituzione (cfr. C. BATTISTI-G. ALESSIO, *Dizionario etimologico italiano*, G. Barbera, Firenze, 1954, p. 2519; B. MIGLIORINI-A. DURO, *Prontuario etimologico della lingua italiana*, Paravia, Torino, 1965, p. 357), la parola deriverebbe dal tardo latino *motivus*, tratto a sua volta dal participio *motus* del verbo *movere*. In latino mancava un sostantivo di significato corrispondente e l'unico modo per esprimere il concetto consisteva nell'utilizzare una perifrasi come *alicuius rei causa sum* (nel senso di «esser motivo di qualche cosa») o *alicuius rei causam affero* (come «dichiarare il motivo di una cosa») o *probare* (per «confermare con prove»). In prima approssimazione, il fatto che le origini del sostantivo sarebbero da rintracciare nel verbo *movere* potrebbe avere interessanti riflessi sul problema della struttura del ragionamento giuridico, e segnatamente di quello dei giudici, nonché della struttura della sentenza, soprattutto, avuto riguardo ai rapporti fra motivazione e dispositivo.

² Fa evidentemente eccezione il contesto anglosassone in cui, all'interno di un ordinamento di *common law*, la giurisprudenza svolge un ruolo indispensabile non soltanto per dirimere le controversie e per garantire l'applicazione coattiva del diritto, quanto soprattutto per esplicitare le stesse regole giuridiche. Lì, pertanto, le prime tracce di sentenze motivate sono state individuate già nel XII secolo e nel XVI secolo l'obbligo di motivazione è già sostanzialmente radicato presso le varie Corti, tanto da venir recepito spontaneamente dalle ex colonie dell'America del Nord al momento del distacco. Si rinvia a V. VARANO, *Organizzazione e garanzie della giustizia civile nell'Inghilterra moderna*, Giuffrè, Milano, 1973.

³ Come opportunamente rilevato da A. SAITTA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte Costituzionale*, cit., p. 9, la filosofia illuministica avrebbe creato soltanto il tessuto culturale idoneo per l'affermazione del principio in parola, la cui valenza rimaneva essenzialmente politica perché strumentale al principio di legalità. Per M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Cedam, Padova, 1975, p. 327, «ciò consente di spiegare la peculiarità più rilevante dell'introduzione dell'obbligo di motivazione da parte del legislatore

Duplici, come condivisibilmente affermato a più riprese in dottrina, la matrice di tale principio: la prima, ovvero quella politica, di diretta derivazione

rivoluzionario, ossia il fatto che esso venga immediatamente concepito come principio di carattere generale non idoneo a tollerare limitazioni, coerentemente inserito nel contesto della concezione legalitaria e democratica della giustizia». Sulle stesse posizioni è V. DENTI, *Dottrine del processo e riforme giudiziarie tra illuminismo e codificazioni*, in ID., *Un progetto per la giustizia civile*, il Mulino, Bologna, 1982, p. 102 ss. Per un primo approccio allo studio delle influenze del pensiero illuministico sulla scienza giuridica e sull'evoluzione degli ordinamenti europei, si rinvia a A.T. ASSONI ESTEN, *Una procedura rivoluzionaria. La riforma del processo civile nella rivoluzione francese*, in *Arch. giur.*, XXXIII, 1932, p. 77; M.A. CATTANEO, *Illuminismo e legislazione*, Edizioni di Comunità, Milano, 1966; G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, il Mulino, Bologna, 1976. Secondo alcuni, la formulazione normativa dell'obbligo di motivazione, rinvenibile in Francia negli articoli 15, titolo V, della legge 16-24 agosto 1790 sull'organizzazione giudiziaria e 208 della Costituzione dell'anno III, sarebbe conseguenza non tanto di una meditata e consapevole evoluzione teorico-dottrinale quanto della concezione, propriamente rivoluzionaria e quindi di matrice tutta politica, della democraticità della giustizia (M. TARUFFO, *L'obbligo di motivazione della sentenza civile: tra diritto comune e illuminismo*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, p. 268). Dal canto loro i *philosophes*, che pure mettono ripetutamente sotto accusa gli abusi e le degenerazioni dell'amministrazione della giustizia nell'*ancien régime*, non avvertono il ruolo garantistico che l'obbligo di motivazione potrebbe avere, e nessun accenno di rilievo viene fatto da parte loro in questo senso se non da N. DE CONDORCET, nel suo *Réflexions d'un citoyen non gradué sur un procès très connu*, Alondres, Paris, 1786, in riferimento, però, solo alla sentenza penale. Sostanzialmente concorde E. AMODIO, *L'obbligo costituzionale di motivazione e l'istituto della giuria*, in *Riv. dir. proc.*, 1970, p. 459, per il quale «c'è alla base delle riforme continentali una diffusa sfiducia nel potere giudiziario frutto della esasperata reazione al modo di amministrare la giustizia nel clima dell'*ancien régime*». A dire il vero, già nel 1748 in Prussia era stato emanato il cosiddetto *Codex Fridericianus* che, innestandosi su una prassi precedente che conosceva ipotesi di sentenze con motivazione segreta, prescrisse l'obbligo per i giudici di motivare le loro decisioni, seppur con modalità diverse a seconda dei vari tipi di processo, con due dichiarate finalità: «la prima [...] di prevenire contrasti tra le parti sul contenuto della decisione, mentre la seconda – che deriva(va) evidentemente dalla prassi precedente – [...] di consentire al giudice dell'impugnazione una migliore conoscenza degli elementi della lite»; così M. TARUFFO, *L'obbligo di motivazione della sentenza civile: tra diritto comune e illuminismo*, cit., p. 274. L'organizzazione generale del processo fu poi rielaborata nell'*Allgemeine Gerichtsordnung für die Preussischen Staaten*, redatta durante il regno di Federico il Grande e promulgata da Federico Guglielmo nel 1793, nella quale si rinviene la prima regolamentazione organica ed analitica della motivazione giudiziaria che assumeva così i connotati di istituto di portata generale. In particolare, i motivi a base della sentenza perdevano definitivamente il carattere della segretezza per essere posti a disposizione delle parti, sia al fine di evitare il più possibile eventuali incertezze interpretative del giudicato, sia per definire e agevolare la cognizione del giudice (e delle parti) nel giudizio d'appello. Condivisibile, pertanto, il pensiero secondo cui nell'esperienza prussiana, a differenza di quella francese, sarebbe stato evidente l'intento di «razionalizzazione del processo e di ordinato funzionamento dell'attività decisoria», mentre sarebbe quasi del tutto assente l'idea di consentire, per il tramite della motivazione, il controllo democratico sull'operato dei giudici. L'esposizione delle ragioni della decisione avrebbe svolto soltanto una funzione «endoprocessuale» di raccordo fra la decisione ed il giudizio di impugnazione. Così, ancora, M. TARUFFO, *L'obbligo di motivazione, della sentenza civile: tra diritto comune e illuminismo* cit., p. 274.

rivoluzionaria, concepiva la motivazione come funzionale a rendere possibile il controllo sull'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte non soltanto della pubblica opinione, ma anche degli altri pubblici poteri e fra questi soprattutto di quello legislativo⁴; la seconda poneva in risalto il ruolo giocato dal principio della democraticità della giustizia, a sua volta corollario del dogma della sovranità nazionale⁵.

L'esatta applicazione della legge, che in quel contesto storico era ritenuta in sé perfetta e completa, in evidente contrapposizione all'arbitrio del monarca-supremo giudice, doveva essere facilmente ed oggettivamente riconoscibile da tutti. La sentenza, quindi, doveva essere ad un tempo pubblica e motivata per evidenziare sia le ragioni di fatto a base della decisione, sia il sillogismo seguito per applicare la legge alla fattispecie.

Dagli albori della nascita dell'obbligo in parola, facendo un salto temporale di centocinquant'anni e rivolgendo lo sguardo al nostro ordinamento, non si può non sottolineare l'elaborazione, invero assai poco travagliata, che del principio dell'obbligo di motivazione fu fatto in sede di Assemblea costituente, dove si registrarono poche e marginali prese di posizione in senso contrario alla costituzionalizzazione del principio⁶.

⁴ D'altronde, l'introduzione dell'obbligo di motivazione delle sentenze in Francia è stato quasi coevo alla nascita del *Tribunal de Cassation* che si differenziava dalla precedente *Cour de Cassation* proprio perché di diretta riferibilità al potere legislativo e perché istituita al dichiarato fine di evitare le possibili ribellioni dei giudici alla legge (sulle origini storiche della Corte di cassazione si rinvia a P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, vol. I, F.lli Bocca, Torino, 1920, ora in *Opere giuridiche*, vol. VI, parte I, Roma Tre press, Roma, 2019, pp. 377 ss.; S. SATTA, voce *Corte di cassazione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, vol. X, Giuffrè, Milano, 1962, p. 797; A. SEGNI, *La cassazione civile ed un recente libro*, in *Riv. dir. comm.*, 1921, p. 515). Secondo M.A. CATTANEO, *Illuminismo e legislazione*, cit., p. 112, «i costituenti francesi hanno inteso il Tribunale di cassazione come un organo strettamente legato al potere legislativo, avente il compito di sorvegliare i giudici e di annullare *«tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi»* (art. 3 della legge 27 novembre-1 dicembre 1790, sull'organizzazione del Tribunale di Cassazione)».

⁵ A. SAIITA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte Costituzionale*, cit., p. 11.

⁶ Come ricordato in A. SAIITA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte Costituzionale*, cit., p. 16 ss., vi fu soltanto una proposta di soppressione dell'intero articolo in esame avanzata dall'on. Ferdinando Targetti che, però, votata preliminarmente alla proposta della Commissione, fu respinta (cfr. *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. V, Camera dei Deputati-Segretariato generale, Roma, 1970, p. 4152). Nel corso del dibattito che seguì, fino all'approvazione definitiva dell'articolo, l'on. Giuseppe Bettiol dichiarava, piuttosto enfaticamente, che il suo gruppo, ovvero la Democrazia Cristiana, avrebbe votato il testo della Commissione (praticamente identico all'attuale primo comma dell'art. 111 Cost.) perché «chiaro preciso, lapidario, veramente in armonia con una fondamentale esigenza di libertà, perché noi ricordiamo come l'obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali sia sorto all'epoca della ragione spiegata contro il ricordo di un'epoca fosca, rude e barbara. Noi ricordiamo come questo provvedimento sia sorto nel momento in cui il popolo veniva chiamato a partecipare all'amministrazione della giustizia [...]».

Dalla lettura dei lavori preparatori emerge, infatti, come la costituzionalizzazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non fu né sofferta, né frutto di un'esplicita e dichiarata opzione politico-costituzionale, ma, più semplicemente, l'espressione di un sentimento largamente diffuso fra i Costituenti come fondamento di civiltà giuridica sul quale non si poteva non concordare⁷. Da ciò deriva allora, come affermato dalla dottrina più attenta, che l'obbligo di motivazione e di pubblicazione reca in sé il controllo «popolare» sulla sentenza, quello «privatistico» (delle parti), e quello «burocratico» del giudice dell'impugnazione perché per l'opinione pubblica la motivazione non è soltanto una delle fonti per l'interpretazione della sentenza, com'è, invece, per gli altri destinatari, «ma è la sola fonte di conoscenza e di controllo sulla decisione»⁸.

Quest'ultimo rilievo enfatizza la riconosciuta funzione extraprocessuale della motivazione e rende, più in generale, il principio in parola la «chiave di volta di tutta la costruzione della funzione giurisdizionale», anche per i riferimenti impliciti ad una serie di altri principi costituzionali, «da quello di legalità (art. 101, comma 1) a quello di partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia (art. 102, comma 3), allo stesso diritto di azione e difesa (art. 24)»⁹.

Noi votiamo per il testo della Commissione perché vogliamo che questa Carta costituzionale sia veramente una *Magna Charta* di libertà per tutti i cittadini, e l'obbligo della motivazione garantisce questa libertà, Non vogliamo che questo testo possa trasformarsi in un pozzo nero per ogni iniquità!». L'on. Targetti si premurava allora di precisare che «il nostro Gruppo, ovvero il Partito Socialista, mentre ha votato a favore della soppressione di quest' articolo, non per la ragione che l'onorevole Bettiol sembra abbia voluto attribuirci, cioè non perché si fosse contrari ai concetti che esprime, perché a tali principi nessuno può essere contrario oggi, nel 1947, ma perché si riteneva che tanto questo articolo che i successivi contenessero dei principi che potrebbero essere anche considerati sacrosanti ma non per questo avrebbero dovuto trovare posto nella Carta costituzionale».

⁷ Così sempre A. SAIITA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte Costituzionale*, cit., p. 24, il quale opportunamente evidenzia come «resta del tutto irrisolto il dubbio se il suo fondamento sia da rinvenire nell'esperienza rivoluzionaria francese od in quella razionalistica prussiana: per dirla con la terminologia processualistica, se il Costituente abbia introdotto l'obbligo di motivazione in funzione extra o endoprocessuale. Di sicuro, impostare il problema in termini così schematici significa banalizzarlo ingiustificatamente perché la motivazione degli atti giurisdizionali non ha mai risposto, neppure all'origine, ad esigenze esclusivamente politiche o tecnico-processuali, ma piuttosto ad entrambe seppur con diversa gradazione e priorità nelle diverse realtà storiche e costituzionali in cui si è affermata per prima; ciò vale a maggior ragione per l'esegesi storica del primo comma dell'art. 111 della nostra Costituzione la quale, soprattutto in questa parte, costituisce la sintesi di diverse culture politiche e giuridiche. È tuttavia, la ricerca dei valori tutelati dalla norma, e quindi dei suoi ascendenti storici, rimane preziosa per l'interpretazione della norma stessa, sia in termini generali, sia, e soprattutto, in riferimento alle sentenze costituzionali».

⁸ M. TARUFFO, *La fisionomia della sentenza in Italia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1986, p. 444.

⁹ Sul rapporto fra obbligo di motivazione e diritto di difesa ex art. 24 Cost., si veda anche P. SCAPARONE, *La disciplina costituzionale dell'intervento di «laici non tecnici» nell'amministrazione*

L'obbligo di motivazione con il suo corollario della pubblicazione, rendendo verificabile in concreto il rispetto del principio dell'imparzialità del giudice, di legalità nell'amministrazione della giustizia e del diritto di difesa, attraverso la piena conoscibilità all'esterno dell'operato del giudice nelle singole fattispecie¹⁰, svolge pertanto l'inflessibile funzione di render conto dell'esercizio di un potere assai delicato, potendo pertanto affermarsi che l'attuale comma 6 dell'art. 111 Cost. non è ispirato solo ad una concezione endoprocessuale, né esclusivamente ad una extraprocessuale della motivazione, ma ad entrambe perché una simile dicotomia di significati ha ormai valore soltanto didascalico¹¹.

Mentre tuttavia negli anni molta attenzione gli studiosi hanno dedicato alla funzione endoprocessuale, sviscerandone tutta la sua potenzialità, non v'è dubbio che quella extraprocessuale è sempre rimasta molto più una mera affermazione di principio che non la ragione per un reale esercizio di verifica da parte dell'opinione pubblica dell'operato della magistratura.

2. L'attualità della funzione extraprocessuale dell'obbligo di motivazione: l'innegabile deformazione che il prodotto giurisprudenziale subisce nel suo momento divulgativo

Procediamo per gradi. Le concezioni relazionali della motivazione, come poc'anzi accennato, hanno assunto col tempo caratteristiche sempre più raffinate e complesse, in ragione dell'approfondimento raggiunto dagli studi sulla struttura del ragionamento giuridico¹².

della giustizia, in *Giur. cost.*, 1968, p. 2651, e ID., *La partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia*, vol. I, *Profili storici e comparativi*, Giuffrè, Milano, 1980.

¹⁰ Così, M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, cit., p. 398.

¹¹ Di quest'ultima opinione P. SCAPARONE, *La disciplina costituzionale dell'intervento di «laici non tecnici» nell'amministrazione della giustizia*, cit., p. 2633, e M. TARUFFO, *La fisionomia della sentenza in Italia*, cit., p. 443. Critico, invece, E. AMODIO, *L'obbligo costituzionale di motivazione e l'istituto della giuria*, cit., p. 447, per il quale questa lettura dell'art. 111 Cost. sarebbe viziata dal comune pregiudizio che gli istituti processuali italiani dell'Ottocento ricalchino fedelmente i corrispondenti modelli francesi. Però ID., voce *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, vol. XXVII, Giuffrè, Milano, 1977, p. 190, è esplicito nel riconoscere valenza prevalentemente extraprocessuale al precetto costituzionale in parola.

¹² Sulla funzione extraprocessuale ed endoprocessuale della motivazione della sentenza penale cfr., tra gli altri, E. AMODIO, voce *Motivazione della sentenza penale*, cit., p. 181 ss.; G. DELLA MONICA, *Contributo allo studio della motivazione*, Cedam, Padova, 2002; E. FORTUNA, voce *Sentenza (sentenza penale)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVIII, Roma, 1992, p. 1 ss.; F.M. IACOVIELLO, voce *Motivazione della sentenza penale (controllo della)*, in *Enc. dir.*, IV Agg., Giuffrè, Milano, 2000, p. 750 ss.; G. LOCATELLI, *La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali*, in F.R. DINACCI (a cura di), *Processo penale e Costituzione*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 437 ss.; S. MAROTTA, voce *Sentenza penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIII, Utet, Torino, 1997, p. 162 ss.; M. MASSA, voce *Motivazione della sentenza (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XX, Roma, 1990, p. 1 ss.; M. MENNA, *La motivazione del giudizio penale*, Jovene, Napoli, 2000; A. NAPPI, voce *Sentenza penale*, in *Enc. dir.*, vol. XLI, Giuffrè, Milano, 1989, p. 1313 ss.; M. SCAPARONE,

Negli anni '70 del secolo scorso si cominciò a parlare di motivazione come del segno più sicuro della «razionalizzazione» della funzione giurisdizionale, ma non soltanto in funzione del controllo burocratico endoprocessuale sulla decisione, né quale espressione della natura meramente logico-formale del ragionamento giudiziale¹³, bensì anche in «funzione esortativa e per così dire pedagogica»: la motivazione della sentenza non serve soltanto a dimostrare al giudice d'appello l'esattezza del sillogismo seguito, bensì assolve anche alla funzione, invero ancora più importante in uno stato democratico, di rendere concreto il rapporto di consonanza fra l'organo giurisdizionale ed il popolo che avverte la conformità dell'esercizio della funzione ai principi propri dell'ordinamento¹⁴.

Se quanto affermato oramai una quarantina di anni fa trova ancora pieno apprezzamento sul piano teorico, non ci pare tuttavia azzardato ritenere che l'invocata funzione pedagogica ha del tutto fallito il suo obiettivo¹⁵.

Legittimo chiedersi quanto sia stato concreto questo controllo extraprocessuale e, soprattutto, in cosa esso si sia tradotto e si traduca oggi. La riflessione non può allora che vertere sul raggiunto livello di partecipazione e, quindi, di vaglio da parte dell'opinione pubblica nei confronti delle decisioni della magistratura. Partecipazione e interesse ai contenuti delle decisioni assunte dalla giurisdizione che non si arresta anche a fronte del rilievo della complessità del linguaggio con cui la giustizia continua a esprimere le sue decisioni.

La motivazione della sentenza penale, in P. CORSO-F. PERONI (a cura di), *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. I, *Diritto processuale penale*, La Tribuna, Piacenza, 2010, p. 767 ss.; M. VOGLIOTTI, *La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali*, in M. CHIAVARIO-E. MARZADURI (diretta da), *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, Atti del procedimento penale. Forma e struttura*, Utet, Torino, 1996, p. 31 ss.

¹³ Così si esprimeva P. CALAMANDREI, *La crisi della motivazione*, in *Processo e democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell'Università nazionale del Messico*, Cedam, Padova, 1954, p. 95, come opportunamente richiamato da A. SAITTA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte Costituzionale*, cit., p. 26.

¹⁴ Ancora A. SAITTA, *op. loc. ult. cit.*, il quale sottolinea come quanto raffigurato rappresenta una sorta di visione idilliaca dei rapporti sociali e del funzionamento delle istituzioni, avvertito consapevolmente come tale dallo stesso teorizzatore ovvero P. CALAMANDREI, *La crisi della motivazione*, cit., p. 95, il quale disegnava in questi termini lo sviluppo «armonico» e «fisiologico» del fenomeno nei periodi di «stasi e di pacifica evoluzione sociale continuata senza bruschi sussulti». Ma quando ciò non può avvenire entra in crisi la legalità, intesa come discordanza fra esigenze sociali e ordinamento giuridico che si riverbera, sul piano giudiziale nella «crisi della motivazione».

¹⁵ Importante ricordare come l'obbligo di motivazione trova riconoscimento anche a livello sovranazionale, dovendosi ritenere implicitamente ricompreso nei principi enunciati dall'art. 6 C.e.d.u. (in particolare, in quello di pubblicità), secondo quanto affermato in svariate occasioni dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (da ultimo v. anche la sentenza Corte. Giust. UE, 6 settembre 2012, C-619/10, nel caso *Trade Agency*, sulla quale cfr. S. MARINO, *Obbligo di motivazione delle sentenze e ordine pubblico processuale nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 982 ss.).

L'avvento di «tangentopoli» ha mutato lo scenario. Il ruolo di protagonista della magistratura e la legittimazione popolare del suo agire ha reso la pubblicità del processo e la pubblicazione delle sentenze sempre più al centro della scena mediatica, iniziando a riempire di concreti contenuti quella funzione extraprocessuale sin lì del tutto priva di concrete ricadute.

Ecco, tuttavia, il rischio cui tutto ciò è connesso: quel potere giurisdizionale cui poc'anzi si faceva riferimento deve restare un potere le cui espressioni non possono, e non devono, essere sottoposte al *giudizio* della maggioranza dei consociati, ma al mero *controllo* degli stessi poiché, se l'esercizio di quel potere deve «qualificarsi» costantemente agli occhi dei titolari della sovranità, in nome dei quali la magistratura esercita quello stesso potere¹⁶, esso non può essere rimesso all'esercizio della maggioranza dei consociati come avviene nei sistemi in cui la decisione è affidata alla giuria popolare, che tuttavia, non a caso, non redige alcuna motivazione in merito alla propria decisione.

L'equilibrio che deve, quindi, sorreggere il buon funzionamento del sistema nel rispetto delle prerogative dei ruoli appare per certi versi fragile e di non sempre facile conservazione. Un importante aspetto di riflessione attiene allora al linguaggio. Come acutamente ricordato in dottrina¹⁷, i «difetti del linguaggio delle sentenze, e più in generale del linguaggio giuridico, provengono peraltro da lontano, se è vero che già il cardinale Giovanni Battista De Luca, giureconsulto e canonista, nel trattatello «Dello stile legale» (1674) notava come scrivessero male i colleghi, ritenendo peraltro improbabile un mutamento dei costumi e delle abitudini: auspicava un intervento sui giovani, le cui menti sono evidentemente più malleabili¹⁸. Scenario che non muta con il decorrere dei decenni se, quasi due secoli dopo, il primo presidente della Corte di cassazione del Regno di Napoli, continuava a raccomandare uno stile «semplice e chiaro», notando come spesso, invece, nelle sentenze fossero disseminati «frasi insolite» e «periodi pazzi».

¹⁶ A. SAITTA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte Costituzionale*, cit. p. 32. Obbligo di motivazione, dunque, come «regola» direttamente applicabile da tutti i giudici, ma anche come principio ispiratore della legislazione per i casi in cui si debba conferire (o disciplinare l'esercizio di) un potere al quale non si possa contrapporre una responsabilità democraticamente sanzionabile come per la giurisdizione della Corte costituzionale. Sul punto, G. SILVESTRI, *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1981, p. 1715, il quale fa notare come la legislazione pretoria della Corte contenga, in realtà, una fonte normativa con la stessa (se non superiore) efficacia della legge formale e non imputabile, neppure indirettamente, al Parlamento: «L'anomalia non sta nell'incidenza sull'indirizzo politico generale delle sentenze della Corte, quanto nel fatto che si attribuisce ad un organo politicamente irresponsabile un potere di dettare norme con efficacia *erga omnes* aventi la stessa forza degli atti legislativi». Si veda, però, anche la diversa ricostruzione di A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e «diritto vivente»*. *Genesi, uso, implicazioni*, Giuffrè, Milano, 1994, p. 604.

¹⁷ N. TRIGGIANI, «In nome del popolo italiano»? *Spunti di riflessione sul linguaggio della sentenza penale*, in *Dir. pen. cont.*, 4 novembre 2016, p. 3.

¹⁸ F. CORDERO, *Procedura penale*, 9ª ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 1015.

Questo contesto caratterizzato da eccessi di tecnicismo e tendenza alla prolissità¹⁹, di certo non rendeva concretamente attuabile quella funzione extraprocessuale che, quindi, è sostanzialmente rimasta una sorta di manifestazione di principio del tutto sganciata dalla realtà.

Al contrario di quanto espressamente previsto dalla legge²⁰, le motivazioni in diritto continuano tutt'ora a essere generalmente troppo estese, «come se il giudice volesse mostrare ad ogni costo di essere un giurista tecnicamente preparato»²¹: le argomentazioni sono molto lunghe e dettagliate, «anche sproporzionatamente rispetto ai valori della causa e delle stesse questioni specifiche affrontate»²².

In questo contesto, il giornalismo giudiziario è diventato l'unico autentico veicolo della diffusione dei contenuti delle sentenze.

Per rendere maggiormente comprensibile alla generalità dei consociati il contenuto delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice e, più in generale, il significato degli atti che vengono via via compiuti nell'ambito dei procedimenti penali, è necessario, quindi, ricorrere a un'opera di intermediazione che potremo definire, per certi versi, culturale.

Intermediazione che, allo stato, è affidata quasi sempre a soggetti poco avvezzi a quel linguaggio e pertanto non in grado di esercitare un corretto livello di divulgazione. In questi ultimi anni gran parte dell'informazione diffusa quotidianamente dai mezzi di comunicazione è dedicata alla cronaca giudiziaria²³. Di conseguenza i *mass media* hanno conquistato il delicatissimo compito di dover operare una mediazione linguistica tra gli atti processuali – scritti in un linguaggio che, per quanto possiamo auspicare semplificato, non può non contenere espressioni tecniche – e la collettività, avendo, talvolta a disposizione tempi molto ristretti e talaltra, invece, dilatando quei tempi a dismisura, dedicandosi alla giustizia intere fasce orarie di intrattenimento televisivo.

Ma chi assicura che quest'opera di mediazione sia efficace e corretta?

¹⁹ Una vera e propria «eredità cromosomica risalente all'epoca barocca», come ricorda N. TRIGGIANI, «*In nome del popolo italiano*»? *Spunti di riflessione sul linguaggio della sentenza penale*, cit., p. 4, che a sua volta si rifà a F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1015.

²⁰ Ritroviamo ammonimenti alla sintesi nella redazione della motivazione delle sentenze sia nel c.p.p. 1930, che all'art. 474 n. 4 richiedeva «una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto» sui quali la sentenza era fondata, sia nel c.p.p. vigente, all'art. 544, comma 1.

²¹ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, 16ª ed., Giuffrè, Milano, 2015, p. 757.

²² Così M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, 6ª ed., Utet, Torino, 2015, p. 326, come riportato da N. TRIGGIANI, «*In nome del popolo italiano*»? *Spunti di riflessione sul linguaggio della sentenza penale*, cit., p. 4.

²³ Sul rapporto tra informazione e giustizia penale e sull'articolata disciplina dei divieti di pubblicazione degli atti – a tutela di interessi processuali o extraprocessuali – si rinvia opportunamente a L. CAMALDO, *La pubblicazione degli atti processuali tra giusto processo e libertà di stampa*, Giuffrè, Milano, 2012; G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 1989; G. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, Jovene, Napoli, 2011; N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini*, Cedam, Padova, 2012.

Condivisibilmente, in dottrina è stata già evidenziata la necessità che il cronista abbia una generale formazione giuridica e una cognizione esatta e puntuale degli istituti del diritto e del processo penale²⁴. Opportuno, quindi, svolgere un primo controllo affinché possa essere scongiurato il pericolo che, nella trattazione delle vicende giudiziarie da parte dei mezzi di comunicazione, si realizzi, più o meno consapevolmente, una trasformazione dell'essenza degli istituti processuali, sicché, ad esempio, l'informazione di garanzia venga percepita dall'opinione pubblica come se fosse l'imputazione, l'imputazione venga equiparata alla condanna, la misura cautelare venga confusa con la pena.

È necessario, altresì, evitare che, per le stesse ragioni, una sentenza di non doversi procedere per la sussistenza di una causa di estinzione del reato come la prescrizione venga presentata come se si trattasse di una sentenza di assoluzione²⁵. L'individuazione di meccanismi di controllo, tuttavia, non sembra di facile individuazione. L'aspetto della formazione dei giornalisti, quindi, sebbene di rilievo, temiamo che non sia risolutivo e non rappresenti un punto di controllo comunque sufficiente.

Il giornalismo, storicamente inteso come presidio per la democrazia, si sta trasformando anche in presidio per l'amministrazione della giustizia, rendendo concreta, dopo secoli, l'attuazione della funzione extraprocessuale dell'obbligo di motivazione, senza che di ciò, tuttavia, si possa riuscire a rallegrarsi.

Se, infatti, è da apprezzare come si sia riuscito a rendere concreto un principio come quello della funzione extraprocessuale dell'obbligo di motivazione, la piega che tale esercizio sta sempre più assumendo solleva maggiori perplessità dei benefici che esso produce. Come lucidamente osservato, la fiducia dei consociati nella «giustizia» è un bene irrinunciabile per ogni società democratica e risulta almeno altrettanto importante del modo stesso in cui viene amministrata. Benché il tema sia stato in modo lungimirante già sollevato negli anni '50 del secolo scorso²⁶, mai come oggi il ruolo dell'informazione in materia giudiziaria risulta tanto cruciale, dal momento che la giustizia viene percepita per come appare, e appare soprattutto per come viene rappresentata dai *media*²⁷.

²⁴ N. TRIGGIANI, «In nome del popolo italiano»? Spunti di riflessione sul linguaggio della sentenza penale, cit., p. 8.

²⁵ N. TRIGGIANI, *op. loc. ult. cit.*

²⁶ Le conseguenze deleterie della carenza di «preparazione tecnica» e di «preparazione morale» in capo al giornalista, come fattori che concorrono ad una rappresentazione distorta del procedimento penale, erano state stigmatizzate già da F. CARNELUTTI, *La pubblicità del processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, p. 5.

²⁷ Così G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, in *Criminalia*, 2007, p. 57, il quale afferma come ogni qualvolta si divulgano informazioni su un determinato processo in corso, occorre avere piena coscienza che, al di là del singolo caso giudiziario, ad essere posto sotto i riflettori è l'intero «sistema Giustizia», con tutte le conseguenze che questo comporta sulla formazione dell'opinione pubblica, anche in relazione alla necessità di attuare o meno determinate riforme degli istituti processuali o delle norme penali sostanziali, così come a sua

È stato assai opportunamente affermato come il prevalere della logica mercantile sul senso di responsabilità e sull'etica professionale risulta essere la causa primaria dell'innegabile deformazione che la giustizia reale subisce nel suo momento divulgativo²⁸.

Appare in continua crescita la tendenza a prediligere la costruzione di una informazione-spettacolo, che, per sua natura, tende a presentare i fatti in forma personalistica e sensazionalistica, sovente con grave mistificazione del valore di taluni atti o momenti dell'accertamento giurisdizionale, bisognoso invece di una accorta mediazione tecnica.

Il pericolo è che la giustizia così come raccontata appaia sempre più distante dal senso comune, schiacciando il nostro sistema (che conosce giudici togati e di carriera) su quello di matrice anglosassone delle giurie popolari, in cui il sentire sociale prevale sui contenuti delle norme. A prescindere da come la si possa pensare rispetto ai sistemi accusatori e ai loro meccanismi decisori, il pericolo concreto è la delegittimazione della magistratura giudicante.

Contribuire a un'effettiva e corretta comprensione da parte della collettività di una realtà complessa come la giustizia penale appare sempre più una utopia, a tutto detrimento della corretta attuazione della funzione extraprocessuale dell'obbligo di motivazione e di pubblicazione.

3. Il linguaggio giuridico ai tempi della comunicazione *social*

La fiducia dei cittadini nella giustizia italiana, nell'ultimo decennio, è andata rovinosamente diminuendo²⁹.

Ad ingenerare questo diffuso sentimento di sfiducia nella giustizia, se non di vera e propria avversione verso il diritto e i suoi «sacerdoti»³⁰, concorre indubbiamente – come è stato detto – anche il linguaggio giuridico; un linguaggio alta-

volta opportunamente riportato da N. TRIGGIANI, «*In nome del popolo italiano?*» *Spunti di riflessione sul linguaggio della sentenza penale*, cit., p. 8.

²⁸ G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, cit., p. 57.

²⁹ Cfr. il sondaggio realizzato da Ipsos per *Il Corriere della sera*, pubblicato il 10 novembre 2018.

³⁰ G. CAROFIGLIO, *Con parole precise. Brevi  di scrittura civile*, Laterza, Roma-Bari, 2015, p. 55: «La lingua della legge e dei giuristi è (ed è sempre stata, con rare, lodevoli eccezioni) un gergo sacerdotale piuttosto che tecnico, in cui l'oscurità non necessaria è cifra stilistica».

mente tecnico che si avvale notoriamente di un complesso di termini specifici³¹, talvolta anche differenti nei vari settori del diritto³².

Il tema del linguaggio processuale può, *prima facie*, sembrare minoritario rispetto ai problemi che affliggono notoriamente la macchina giudiziaria (costi, tempi, indagini troppo lunghe, ecc.); eppure, a ben vedere, la distanza è meramente apparente, considerando quanto un linguaggio giuridico chiaro e tecnicamente appropriato può concorrere alla semplificazione e alla certezza del diritto, anche (e soprattutto) in una materia molto tecnica qual è quella processuale³³.

La fiducia e la credibilità nella giustizia e nella magistratura dipendono infatti, oggi più di ieri – il che pure è stato detto – in una misura apprezzabile dalle modalità con cui il magistrato rende comprensibili le proprie decisioni alle parti e ai cittadini. Anche perché se non lo fa lui, ci pensa qualcun altro: forze di polizia, avvocati, giornalisti e persino *staff* di pubbliche relazioni, nel silenzio delle toghe, finiscono con l'occupare lo spazio tra l'attività giudiziaria e la sua rappresentazione, manipolandone la trasmissione di significati ed influenzando, in proposito, l'opinione pubblica³⁴.

A dispetto degli imperativi normativi, secondo cui «la sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano» e deve contenere la «concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto» della decisione (cfr. artt. 101 Cost.; 125 e 546 c.p.p.), i provvedimenti giudiziari – *rectius*: la loro *pars motiva* – quasi mai vengono redatti – lo si ribadisce – in modo «conciso» e, soprattutto, in modo comprensibile per il popolo; proprio in virtù del linguaggio adoperato, il loro contenuto rimane «oscuro» ai più³⁵.

Un'oscurità che non sempre è strettamente legata a necessità di tipo giuridico o ad esigenze specialistiche, ed in cui si incorre piuttosto per pigrizia, in ragione dell'indubbia comodità del linguaggio gergale³⁶, ma anche per supponente compiacimento: per dimostrare, cioè, di essere parte di una ristretta cerchia di inizia-

³¹ Il lessico giuridico si esprime, inoltre, anche attraverso termini di uso generale, tuttavia impiegati con significato proprio e specifico, se non addirittura del tutto differente da quello – per così dire – laico. Sul punto, cfr. M. ROSATI, *Forte e chiaro: il linguaggio del giudice*, in N. TRIGGIANI (a cura di), *Il linguaggio del processo*, cit., p. 115 ss.

³² Si pensi al termine «possesso», il cui significato varia emblematicamente, e non di poco, tra il diritto civile e quello penale.

³³ Cfr. G. REALI, *Il linguaggio [immagine] diritto processuale civile tra passato e presente*, in N. TRIGGIANI (a cura di), *Il linguaggio del processo*, cit., p. 93.

³⁴ Si veda L. FERRARELLA, *Non per dovere ma per interesse (dei cittadini): i magistrati e la paura di spiegarsi*, in *Quest. giust. trim.*, 2018, n. 4, p. 312.

³⁵ G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 55.

³⁶ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino, 2001, p. 17, parla di «scorciatoia del modo di dire congelato e tramandato per forza di inerzia».

ti, dalla quale escludere la moltitudine dei *paria*, e, ad un tempo, per rimarcare una superiorità rispetto a costoro³⁷.

Eppure, oggi più che mai, – lo si ribadisce ancora una volta – bisogna dare ascolto all'aspettativa sociale di una giustizia che sia comprensibile, trasparente, affidabile e – soprattutto – inclusiva nel rapporto con il cittadino. Sebbene, infatti, il linguaggio giuridico da sempre si connoti per la sua oscurità ai non addetti, la recente rivoluzione nella società dell'informazione attraverso la rete ed i *social* ha evidenziato in termini più gravi la distanza del gergo giuridico dalle attuali forme di comunicazione più diffuse: ai confronti «fisici» nelle piazze e sulle pubbliche vie, si sostituiscono sempre più quelli «virtuali» che si sviluppano nelle nuove *agorà* digitali – *blog*, bacheche, pagine e profili *social* – capaci di raggiungere e coinvolgere un numero esponenzialmente indeterminato di individui. Ed alle poche battute espresse in un *tweet* o in uno *status* di un *social network*, si contrappongono le prolisse e fin troppo articolate motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali, che continuano ad avvalersi di registri comunicativi ormai del tutto fuori epoca³⁸.

Allora si comprende come i *media* – proponendosi come mezzi di rappresentazione più «semplici» rispetto alla lettura di quei «provvedimenti *monstre* capaci di scoraggiare qualsiasi lettore consapevole della brevità della vita»³⁹ – finiscano sostanzialmente con il sostituire le comunicazioni istituzionali, poiché è quasi esclusivamente ad essi che la popolazione attinge oggi per conoscere gli sviluppi di una vicenda di cronaca giudiziaria. In altri termini, i *media* parlano il linguaggio del popolo, i giudici no.

Lo «stile italiano» delle sentenze appare spesso prolisso, astratto, ridondante, contorto, criptico, «assolutamente inidoneo alla comunicazione»⁴⁰. Tali considerazioni, formulate con riferimento alla sentenza dibattimentale, assumono in realtà una valenza generale: sono infatti comuni agli altri provvedimenti del giudice, anche se la legge non prevede l'intestazione formale «in nome del popolo italiano».

Anzi, il problema della complessità del linguaggio adoperato dai magistrati riguarda la giustizia soprattutto nelle sue prime battute, perché è proprio al «tintinnar di manette» già in fase di indagini che spesso l'interesse del pubblico esplosivo, assecondato – o almeno una volta alimentato dai *media* che, mossi dall'inseguimento di più alti *share*, imbastiscono dei veri e propri processi paralleli a quelli giudiziari.

³⁷ G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., p. 54, che etichetta tale comportamento come «patologia narcisistica».

³⁸ S. LORUSSO, *Il diritto alla motivazione*, in *Dir. pen. cont.*, 8 novembre 2018, p. 1.

³⁹ N. ROSSI, *Il silenzio e la parola dei magistrati. Dall'arte di tacere alla scelta di comunicare*, in *Quest. giust. trim.*, 2018, n. 4, p. 253.

⁴⁰ Cfr. N. TRIGGIANI, *Sentenze penali italian style*, in Id. (a cura di), *Il linguaggio del processo. Una riflessione interdisciplinare*, cit., p. 130.

Si tratta dei «processi mediatici»⁴¹, – cui pure già si è fatto riferimento – i quali si risolvono nella celebrazione di un processo, «altro» in tutti i sensi da quello giudiziario, direttamente nell'universo parallelo dei *media* con regole, rappresentazioni, protagonisti propri e con irrogazione mediatica di pene assai più rapida e non meno afflittiva di quella prevista dalla giustizia reale, senza appello, Cassazione o Corte costituzionale⁴².

Mentre, poi, il processo ordinario è scandito da precise tappe processuali, ciascuna funzionale a uno scopo di garanzia, quello mediatico non ha alcun ordine. Ma ancora: il processo ordinario seleziona i dati su cui fonda la propria decisione; il processo mediatico, al contrario, lavora in un modo bulimico, raccoglie qualunque conoscenza arrivi nel margine di percezione di un giornalista o di un microfono o di una telecamera. E soprattutto, il processo ordinario è presidiato o dovrebbe essere presidiato dalla logica, il processo mediatico è predominato dall'emotività, dall'intuizione, dall'apparente buon senso. «L'uno esalta la complessità, l'altro la mortifica nella semplificazione se va bene, se va male nella banalizzazione»⁴³.

Questo fenomeno, unito alla oscurità del linguaggio utilizzato dai magistrati, conduce spesso l'opinione pubblica ad esprimere sentimenti di avversione per talune decisioni di proscioglimento o anche di condanna, se ritenute troppo miti; ciò a prescindere da ogni valutazione circa la complessità dei fatti, la validità delle prove, i principi di diritto applicati, le garanzie del processo, la tenuta logica della decisione. Questa «frattura fra gli esiti dell'attività giudiziaria e le aspettative di giustizia» origina proprio «dalla discrasia spazio-temporale fra l'ipotesi di accusa, formulata nelle indagini, il pregiudizio costruito nel processo mediatico parallelo e le conclusioni dell'attività giudiziaria, che seguono a distanza di tempo dalle indagini, già di per sé troppo lunghe»⁴⁴.

I *media* in sostanza, se non accompagnati da una comunicazione chiara e quanto più tempestiva da parte della magistratura, finiscono con il disintegrare «quell'unità spazio temporale in cui si svolge il processo e contribuiscono a dare un'immagine della singola vicenda giudiziaria parziale, fuorviante e distonica rispetto al sistema processuale»⁴⁵.

Fermo restando che il divario tra i tempi dell'informazione e quelli del processo è probabilmente ineliminabile, occorre individuare, laddove possibile, le

⁴¹ Cfr. Cass., Sez. V, 27 ottobre 2010, n. 3674, in *Guida dir.*, 2011, n. 12, p. 15 ss., laddove definisce «processo mediatico» quel «processo agarantista, dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione».

⁴² Così E. CESQUI, *Farsi capire da Adam Henry e da tutti gli altri*, in *Quest. giust. trim.*, 2018, n. 4, p. 238.

⁴³ L. FERRARELLA, *Il «giro della morte»: il giornalismo giudiziario tra prassi e norme*, in *Dir. pen. cont. trim.*, 2017, n. 3, p. 8.

⁴⁴ Cfr. la *Relazione del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione*, Giovanni Canzio, nell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017, consultabile in *www.csm.it*.

⁴⁵ E. CESQUI, *Farsi capire da Adam Henry e da tutti gli altri*, cit., p. 241.

modalità con cui rendere comprensibili alla collettività le decisioni più rilevanti, «sapendo che si tratta di agire su un piano diverso da quello più tecnico che rimanda al controllo della decisione nei gradi successivi di giudizio»⁴⁶.

Non solo. Il processo celebrato sui mezzi di informazione determina anche il rischio che l'opinione pubblica, schierandosi apertamente in un senso o in un altro con riguardo alla vicenda oggetto del processo, finisca col minare la posizione di terzietà del magistrato incaricato della cognizione, costringendolo a schierarsi e a divenire parte⁴⁷.

Emerge pertanto, in modo fin troppo evidente, che la magistratura – e l'istituzione della giustizia in generale – debba intervenire ad abbreviare la discrasia spazio-temporale tra informazione e processo, contribuendo così anche al rispetto della ragionevole durata imposta dal giusto processo; è altrettanto importante che la giurisdizione si faccia carico del governo della comunicazione, assumendo – nella redazione delle sentenze e dei provvedimenti in generale – un linguaggio comprensibile: preciso sì, ma chiaro.

La «comunicazione giudiziaria» – indipendentemente dalla mediazione giornalistica, che non va certo bypassata  è cruciale per rendere effettivo il controllo sociale, colmare la distanza con i cittadini, recuperando la loro fiducia, e contribuire a migliorare la qualità della democrazia⁴⁸.

4. I destinatari della motivazione

L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali rappresenta, praticamente da sempre, uno dei caratteri salienti della giurisdizione⁴⁹, assumendo oggi un ruolo fondamentale nella dinamica del «giusto processo».

L'art. 111 della Carta costituzionale, laddove stabilisce che « i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati», fissa una garanzia oggettiva, che assolve tradizionalmente – quel che è stato già detto – a una duplice funzione di controllo sulla decisione dell'organo giudicante.

⁴⁶ V. MACCORA, *Introduzione. Un percorso che deve coinvolgere l'agire quotidiano dei magistrati per costituire una effettiva svolta culturale*, in *Quest. giust. trim.*, 2018, n. 4, p. 224.

⁴⁷ In questi termini, v. la Risoluzione del C.S.M. 26 luglio 2010, in *www.csm.it*. In senso contrario, si vedano, invece, le argomentazioni di L. FERRARELLA, *Il «giro della morte» «: il giornalismo giudiziario tra prassi e norme*, cit., p. 10.

⁴⁸ Così D. STASIO, *Il dovere di comunicare dei magistrati: la sfida per recuperare fiducia nella giustizia*, in *Quest. giust. trim.*, 2018, n. 4, p. 216.

⁴⁹ L'obbligo di motivazione è sancito in tutte le codificazioni *post* unitarie, come requisito della sentenza: così compariva nell'art. 323 del c.p.p. del 1865; nell'art. 414 del c.p.p. del 1913, nell'art. 474 del c.p.p. del 1930, fino a giungere alla più sedimentata formulazione che compare nell'attuale art. 546 del codice di rito.

Si afferma infatti, comunemente, – lo si ripete – che la motivazione della sentenza consenta due tipi di controllo: un controllo endoprocessuale ed un controllo extraprocessuale⁵⁰.

In sostanza, – al di là delle precisazioni che più sopra sono state articolate sulla genesi delle funzioni della motivazione rispetto alle quali si è messo pure in guardia da eccessive semplificazioni – con la previsione dell’obbligo di motivazione si è voluto sottoporre a controllo il modo di esercizio dei poteri del giudice, innanzitutto e in via immediata per i fini endoprocessuali, al fine cioè di consentire – alle parti – di valutare la correttezza del ragionamento decisorio e, conseguentemente, l’opportunità dell’impugnazione e – al giudice – di valutare la fondatezza dei motivi di gravame⁵¹. A questo controllo si aggiunge – come già si è detto – quello extraprocessuale, ossia quello del popolo in nome del quale la giustizia viene amministrata *ex art. 101, comma 1, Cost.*

L’affermazione è confortata dal dato normativo. L’obbligo della motivazione, unito alla prescrizione secondo cui le sentenze devono essere pronunciate «in nome del popolo italiano» (artt. 125, comma 2, e 546, comma 1, lett. a, c.p.p.), sembra individuare tra i soggetti destinatari della sentenza penale anche la collettività dei cittadini, chiamata – lo si ribadisce – ad un controllo democratico sull’esercizio del potere giurisdizionale⁵².

L’individuazione dei destinatari della sentenza non ha valenza meramente retorica, producendo, invece, riflessi sul piano del linguaggio e della tecnica espositiva, nel senso che, nel momento della redazione del testo, il magistrato ha sicuramente ben presenti i destinatari «immediati» della sentenza⁵³: pubblico ministero, parti private (o meglio, i rispettivi difensori) ed anche i giudici di grado superiore chiamati a conoscerne il contenuto nel caso di eventuale impugnazione; sicché egli scrive troppo spesso in funzione solamente di costoro, soggetti professionalmente qualificati, con cui condivide lo stesso registro comunicativo altamente tecnico.

Lo si è già detto in premessa; è per questo che possiamo affermare con certezza che molte sentenze si contraddistinguono per oscurità: la sentenza viene pronunciata «in nome del popolo italiano», ma non è scritta per essere letta e compresa da tutti i cittadini.



⁵⁰ La paternità di tale affermazione va attribuita a G. FILANGIERI, *La Scienza della legislazione*, Derriey, Parigi, 1853.

⁵¹ M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza: riforme in peius*, in *Lavoro e dir.*, 2014, p. 373 ss., laddove aggiunge tra le ulteriori funzioni quella di consentire l’interpretazione della sentenza anche ai fini della determinazione oggettiva del giudicato.

⁵² Cfr. N. TRIGGIANI, *Sentenze penali italian style*, cit., p. 130.

⁵³ Cfr. N. TRIGGIANI, *Sentenze penali italian style*, cit., p. 130, laddove distingue tra «destinatari reali, immediati della sentenza», che sono collegati alla funzione endoprocessuale della motivazione, ossia le parti processuali e gli altri giudici, e «i destinatari ideali o potenziali», il «destinatario universale», ossia il popolo, i cittadini, l’opinione pubblica.

La motivazione della sentenza deve guardare anche oltre ai suoi diretti destinatari. Al fine di consentire che la motivazione correttamente espliciti la propria funzione extraprocessuale, è evidente che il linguaggio in cui viene redatta deve essere comprensibile alla generalità dei cittadini, non essendo altrimenti costoro messi nella condizione effettiva di esercitare alcun controllo «esterno» sull'operato del giudice, il quale è – a sua volta – chiamato a difendere, proprio grazie a questa forma di controllo, la propria autonomia ed indipendenza dando dimostrazione di essere soggetto soltanto alla legge. E la circostanza che tale funzione rimanga spesso inesercitata risulta maggiormente aggravata dal fatto che non sia prevista alcuna sanzione processuale, nonostante l'importanza degli interessi attinti dalla sua violazione.

Anche sulla base di quanto osservato in premessa⁵⁴, si comprende allora la necessità che la magistratura parli sì solo con le sentenze, ma le renda almeno comprensibili a tutti. E ciò a tutela non solo della certezza del diritto, bensì anche soprattutto della democraticità del Paese: un'efficace comunicazione giudiziaria e la chiarezza della sentenza contribuiranno, di certo, a sviluppare nei cittadini lo spirito critico con cui poter successivamente partecipare al dibattito pubblico.

Ma, oltre che comprensibile, la motivazione della sentenza deve altresì – «suggerisce» il legislatore all'art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p. – essere «concisa»⁵⁵.

Il requisito della «concisione» – a cui già in precedenza si è accennato – non può, naturalmente, essere inteso in senso meramente quantitativo. Certo, la sinteticità è apprezzata, ma l'estensione della motivazione non può che dipendere, caso per caso, dalla complessità della fattispecie processuale, dall'ampiezza dell'istruzione dibattimentale, dalla quantità degli elementi di prova dedotti dalle parti e delle questioni, in fatto e in diritto, che il giudice è chiamato a risolvere.

La «concisione» va, piuttosto, intesa quale dovere etico-professionale del magistrato di dar vita ad apparati motivazionali che, in modo esaustivo, si limitino all'esposizione delle argomentazioni logico-giuridiche seguite dal giudicante per pervenire alla decisione, senza perdersi in sconfinato digressioni di diritto non strettamente funzionali alla risoluzione della controversia. La concisione, pertanto, non significa sinteticità, ma va interpretata come il dovere di fornire una motivazione sobria e chiara, che non divaghi su temi irrilevanti e non indugi in argomenti superflui e inutili. Anzi, è senz'altro noto come, nei casi più complessi, una motivazione sintetica rischi di trasformarsi in una motivazione insufficiente o mancante⁵⁶. Occorre, quindi, essere esaustivi, ma non ridondanti.

⁵⁴ V. § 1.

⁵⁵ L'esigenza di concisione nella motivazione non riguarda soltanto la sentenza penale: v. artt. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

⁵⁶ Sul requisito della «concisione» della motivazione cfr. F. RIGO, *La sentenza*, in G. SPANGHER (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. IV, tomo II, a cura di G. SPANGHER-L. FILIPPI, *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, Utet, Torino, 2009, p. 695; G. LOCATELLI, *La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali*, cit., p. 443.

Proprio l'art. 546 c.p.p., che disciplina i «requisiti» della sentenza, è stato recentemente novellato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. «Riforma Orlando»), in particolare al già citato comma 1, lett. e), che si occupa della motivazione quale requisito necessario della sentenza⁵⁷.

L'intervento legislativo è avvenuto nell'ambito della contestuale modifica della disciplina dell'art. 581 c.p.p., con cui si è introdotto il c.d. obbligo della specificità dei motivi di appello⁵⁸. Attraverso la modifica dell'art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p., si puntualizzano una serie di elementi che già risultavano ricompresi concretamente all'interno della motivazione della sentenza, ma che *ante* riforma non venivano esplicitamente richiesti dalla legge.

La struttura della sentenza dovrà dunque essere articolata per punti, con riferimento ai quali andranno sviluppati i motivi di fatto e di diritto a sostegno, i risultati acquisiti, i criteri di valutazione delle prove condivise e di quelle negate. Il linguaggio dovrà essere sobrio ed essenziale, sì da favorire la funzione di controllo delle impugnazioni, evitando inutili reiterazioni dei giudizi. Ma soprattutto, ancorché formalmente non sanzionata sotto il profilo processuale⁵⁹, l'indicazione di cui al riformato art. 546 c.p.p. appare suscettibile di costituire un messaggio culturalmente significativo per i giudici, sollecitando l'abbandono di vocazioni tese più alla quantità che alla qualità, non sempre utili alla chiarezza e decisività delle argomentazioni sviluppate⁶⁰.

Non è facile, forse nemmeno possibile, formulare norme processuali che risolvano in modo incisivo il problema del linguaggio comunemente adoperato dai magistrati nei propri provvedimenti e della loro eccessiva (inutile) lunghezza. Si pensi al legislatore del 1988, allorché nel nuovo codice di rito inseriva la previsione, come regola, della motivazione contestuale al dispositivo (art. 544, comma 1, c.p.p.), pensando così di indurre i magistrati ad adottare tecniche espositive

⁵⁷ Recita il riformato art. 546, comma 1, c.p.p.: «La sentenza contiene: [...] e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

⁵⁸ Per un breve approfondimento sull'argomento v., fra tanti, M. DANIELE, *La modifica dell'art. 581 c.p.p.: l'insidioso crinale della specificità dell'appello*, in *Dir. pen. cont. trim.*, 2019, n. 2, p. 59 ss.

⁵⁹ Sul punto cfr. Cass., Sez. IV, 27 gennaio 2010, n. 24732, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3932, che ha di conseguenza escluso che «il carattere 'ipertrofico' della motivazione della sentenza impugnata» possa costituire motivo di ricorso per cassazione.

⁶⁰ G. SPANGHER, *La riforma Orlando della giustizia penale. Prime riflessioni*, in ID. (a cura di), *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, Pacini, Pisa, 2017, p. 20.

semplificate. Ma l'esperienza applicativa ha dimostrato che, nella prassi, la motivazione contestuale è un evento assai raro⁶¹.

Ed allora, laddove lo strumento legislativo si rivela inefficace, residua tanto la necessità quanto l'opportunità di intervenire – a monte – direttamente sulla formazione dei magistrati, o meglio – ancor prima – dei laureati in giurisprudenza in generale, essendo quella di scrivere con chiarezza e sinteticità prassi da condividere con avvocati e professori di diritto.

Occorre incidere di certo e in via prioritaria sul linguaggio e sulle capacità comunicative degli operatori del diritto, ma anche sulla *forma mentis*, sul costume, sull'etica, che accompagna il magistrato fin dalla sua prima formazione, dovendo egli maturare consapevolezza di come il proprio ruolo sociale gli imponga di riconoscere i propri interlocutori non solo negli avvocati, nei pubblici ministeri e nei colleghi «del piano superiore», ma anche e soprattutto nei cittadini, attraverso una comunicazione inclusiva⁶².

Il tema non è nuovo alla magistratura né alle istituzioni interessate⁶³; è da tempo maturato nella riflessione giuridica, e i passi in avanti non sono di certo mancati. Dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Scuola Superiore della Magistratura giungono con insistenza nuove riflessioni su come ripensare al linguaggio e alla motivazione degli atti giudiziari per restituire loro la compromessa funzione comunicativa⁶⁴, ma anche sull'op-

⁶¹ Sul punto v. N. TRIGGIANI, *Sentenze penali italian style*, cit., p. 135; nonché S. LORUSSO, *Il diritto alla motivazione*, cit., p. 4.

⁶² Cfr. P. GIUNTI, *Il giurista e la comunicazione*, in *Quest. giust. trim.*, 2018, n. 4, p. 257: «La lingua è uno strumento duttile, come la vibrazione dell'aria che produce un suono o il segno a matita che la mano traccia sulla carta. L'uso che se ne fa, inclusivo o discriminatorio, trasparente od opaco, leale o malfido, democratico o elitario, dipendono dalla formazione culturale del giurista e dal suo modo di porsi di fronte alla società».

⁶³ La spinta ad abbracciare una nuova cultura della comunicazione è, invero, arrivata dall'Europa e dalle riflessioni che si registravano in altri Paesi in tema di comunicazione giudiziaria (v. Raccomandazione Rec 2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adottata il 10 luglio 2003 ed in particolare il Principio 6; il Parere congiunto Consiglio consultivo dei giudici europei (Ccje) - Consiglio consultivo dei procuratori europei (Ccpe), c.d. Dichiarazione di Bordeaux 2009; il Parere n. 7 del 2015 del Consiglio consultivo dei giudici europei (Ccje); il Parere del Consiglio consultivo dei giudici europei (Ccje) n. 18 del 2015). Per un approfondimento generale sullo stile delle sentenze nei vari paesi europei, cfr. AA.Vv., *La sentenza in Europa: metodo, tecnica, stile* (Atti del Convegno internazionale, Ferrara, 10-12 ottobre 1985), Cedam, Padova, 1988. Sulla comunicazione giudiziaria, invece, R. CHENAL, *Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Dir. pen. cont. trim.*, 2017, n. 3, p. 37 ss. e M. GUGLIELMI, *Uno sguardo oltre i confini. Principi ed esperienze della comunicazione giudiziaria in Europa*, in *Quest. giust. trim.*, 2018, n. 4, p. 278 ss.

⁶⁴ Si veda, ad es., la Relazione 16 febbraio 2018 del Gruppo di lavoro sulla chiarezza e sinteticità degli atti processuali voluto dal Ministro della Giustizia, corredata da un *Breviario per la buona scrittura*; la Risoluzione 26 luglio 2010 del C.S.M. su *Relazioni con il pubblico e modalità di comunicazione degli Uffici giudiziari e del Consiglio superiore della magistratura*;

portunità di istituire nuovi corsi formativi riguardanti i temi del linguaggio giuridico e delle tecniche di sintesi nella redazione dei provvedimenti⁶⁵.

La riflessione sull'importanza della comunicazione degli uffici giudiziari, affinché rendano conto alla collettività degli utenti sia dei modi in cui si amministra giustizia, che dell'andamento e dell'esito dei giudizi che più interessano e coinvolgono la pubblica opinione, ha indotto poi sia la Corte di cassazione che la Corte costituzionale ad adottare, per rendere immediatamente comprensibili le loro decisioni, la tecnica delle «informative provvisorie» (Corte di cassazione) e quella di veri e propri «comunicati stampa» (Corte costituzionale).

In questo contesto culturale si inseriscono anche le «*Linee Guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale*», approvate dal *plenum* del Consiglio Superiore della Magistratura con delibera dell'11 luglio 2018, seguite immediatamente dopo dalla delibera del «*Codice dell'organizzazione degli uffici giudiziari*», in cui si ritrovano ulteriori interessanti proposte deputate alla semplificazione della redazione dei provvedimenti giudiziari.

5. Il dovere di comunicare tra «*Linee guida*» 2018 e buone prassi sulla redazione dei provvedimenti



Se, come si è detto, il linguaggio è dimensione fondamentale dei provvedimenti giudiziari per evitare a livello massmediatico fraintendimenti rispetto ai profili tecnici degli atti processuali e, soprattutto, per rendere comprensibile lo stile dei soggetti della giurisdizione all'opinione pubblica, assumono un significato importante, allo scopo di un corretto impiego del mezzo linguistico, le

il Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze e di ordinanze decisorie civili del 22 marzo 2011 del Primo Presidente della S.C. Ernesto Lupo; *il Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze penali* e *La motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica* del Primo Presidente Giovanni Canzio del 2016.

⁶⁵ Risale al 2008 l'ideazione e l'organizzazione ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura di un corso formativo indirizzato ai magistrati titolari di incarichi direttivi e semidirettivi, denominato «Strumenti per i Capi degli Uffici: la comunicazione pubblica, la valutazione delle prestazioni, governare le interdipendenze organizzative». A questa prima esperienza ne sono seguite altre, avendo, poi, la Scuola Superiore della Magistratura proseguito l'iniziativa avviata dal C.S.M., anche in collaborazione con l'Accademia della Crusca (v. *Il linguaggio del giudice*, 2015; *Il linguaggio della giurisdizione*, 2016; *Il linguaggio della giurisdizione*, 2017; *Laboratorio di scrittura giuridica: il linguaggio e gli stili delle sentenze ed il principio di sinteticità degli atti*, 2018). Nel 2013 è stato coniato il corso «Giustizia e comunicazione», con l'intento di affrontare aspetti relativi alle dinamiche e alle metodologie di divulgazione delle vicende giudiziarie di rilevante interesse sociale nel contesto mediatico; il titolo si trasforma, nel 2016, in «Informazione e Giustizia» in seguito alla presa d'atto della necessità di analizzare la trasformazione nei sistemi di comunicazione, i nuovi flussi che generano la notizia, ed i profili «culturali» dell'informazione sulla giustizia nel nostro Paese (cfr. N. GIORGI, *Il ruolo della formazione nella comunicazione dell'informazione giudiziaria: un investimento necessario*, in *Quest. giust. trim.*, 2018, n. 4, p. 260).

citare «*Linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di un'informazione pubblica efficace e di una corretta comunicazione istituzionale*», approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura nel 2018, che hanno segnato il punto di assestamento di un lungo percorso, in cui si parte finalmente dal presupposto ormai consolidato che il tema non è «se» comunicare, ma «come» comunicare⁶⁶.

La loro elaborazione – si legge in premessa – muove dall'esigenza di garantire nella maniera più ampia possibile la trasparenza e la comprensibilità dell'attività degli uffici giudiziari, e di assicurare ai *mass media* il corretto accesso alle notizie. Ciò non solo per ovviare alle rilevate criticità che si manifestano nei rapporti tra uffici giudiziari e *mass media*, quanto per «la convinzione che trasparenza e comprensibilità della giurisdizione non confliggono con il carattere riservato, talora segreto, della funzione»; esse al contrario, ove correttamente interpretate, «aumentano la fiducia dei cittadini nella giustizia e nello Stato di diritto, rafforzano l'indipendenza della magistratura e, più in generale, l'autorevolezza delle Istituzioni»⁶⁷.

È bene chiarire, preliminarmente, che le «*Linee guida*» non hanno alcun contenuto precettivo, ma esclusivamente propositivo, volendo con esse suggerirsi l'adozione di quelli che sono apparsi i migliori modelli organizzativi. Si tratta, pertanto, di un intervento di *soft law*, che costituisce, però, espressione di una specifica politica giudiziaria che fa propria l'idea di una giustizia come servizio nell'interesse di chi vi accede e che richiede, in un tempo ragionevole, una decisione di qualità, chiara e comprensibile.

Il C.S.M., pur dopo aver evidenziato il concetto basilare per cui è «il motivato provvedimento giudiziario la fonte primaria di conoscenza esterna dell'azione giudiziaria e delle sue ragioni», intende definire prassi applicative tendenzialmente uniformi su tutto il territorio nazionale, indicando ciò che gli uffici giudiziari «possono e debbono (o non debbono) fare e, di conseguenza, ciò che gli organi di informazione, e più in generale i cittadini, possono attendersi da questa attività».

In tale prospettiva, la delibera si articola in una parte generale, con indicazioni comuni rivolte a tutti gli uffici giudiziari, e in una parte speciale, con indicazioni modulate sulle specificità dei diversi uffici, giudicanti e requirenti, di merito e di legittimità, muovendosi su due direttrici: l'«informazione», che riguarda i rapporti con i *media*, e la «comunicazione», che riguarda i rapporti con utenti e cittadini.



⁶⁶ In buona sintesi, si raccomanda agli uffici requirenti di bandire «ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate», di costruire le relazioni con gli organi di informazione sulla base del reciproco rispetto e della parità di trattamento, e di fornire un'informazione «rispettosa delle decisioni e del ruolo del giudice».

⁶⁷ «*Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di un'informazione pubblica efficace e di una corretta comunicazione istituzionale*», in www.csm.it.

L'iniziativa è certamente nuova, «sperimentale», tanto che è lo stesso C.S.M. a precisare nella delibera trattarsi di un documento «preliminare», volto a stimolare l'adozione delle modifiche ordinamentali necessarie per includere anche la comunicazione tra le attività che gli uffici devono organizzare.

Nonostante, poi, nella premessa si dia atto che nel corso dei lavori preparatori si è proceduto a varie audizioni, e tra esse anche dell'Associazione Nazionale Magistrati, sorprende l'assenza di alcun riferimento al Codice etico dalla stessa adottato nel 1994⁶⁸.

L'articolo 6 del Codice, rubricato «Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa», costituisce, infatti, il primo organico intervento sulla materia, il quale lungi dal dettare un divieto assoluto, sottolinea come in alcuni casi l'informazione sia addirittura doverosa, preoccupandosi in tal senso di dettare alcune regole di comportamento⁶⁹.

Per quanto, invece, specificatamente attiene alle buone prassi rivolte alla comunicazione istituzionale degli uffici giudicanti, le «Linee guida» prevedono che «il magistrato decidente curerà la predisposizione della notizia di decisione (*abstract*), contestuale o immediatamente successiva alla deliberazione/decisione, consistente nell'illustrazione sintetica, con linguaggio semplice, chiaro e comprensibile, delle statuizioni decisorie e delle ragioni delle stesse»⁷⁰.

«Il responsabile per la comunicazione» (figura di nuova istituzione? n.d.r.) si occuperà, poi, «della selezione e rielaborazione tecnica della notizia di decisione e successivamente curerà la trasmissione della comunicazione agli organi d'informazione e ai *media*»⁷¹. Un po' sul modello di quanto già avviene sia in Corte

⁶⁸ Ciò in linea a quanto, da più parti e da tempo, è stato osservato sulla burocratizzazione dei canali di comunicazione delle notizie, con particolare riguardo alla fase coperta dal segreto investigativo, attraverso uffici-stampa: un'attività talvolta inutile e spesso controproducente (cfr., ad esempio, E. BRUTI LIBERATI, *Prassi, disciplina e prospettive dell'informazione giudiziaria*, in *Dir. pen. cont.*, 12 gennaio 2018; G. GIOSTRA, *Fa discutere la proposta di istituire uffici stampa presso le Procure della Repubblica*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 138).

⁶⁹ G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., p. 276.

⁷⁰ Si richiamano, fra le altre, le disposizioni adottate in tema di trasferimenti (delibera del 24 luglio 2014 e succ. mod. «*Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie*»), di conferimento degli incarichi dirigenziali (delibera del 28 luglio 2015 e succ. mod. «*Testo unico sulla dirigenza giudiziaria*»), di regolamento interno (delibera del 26 settembre 2016, «*Riforma del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura*»), di tabelle per il triennio 2017/2020 (circolare approvata con delibera del 25 gennaio 2017 e succ. mod.), di organizzazione degli uffici di Procura (circolare approvata con delibera del 16 novembre 2017), di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative (circolare approvata con delibera del 20 giugno 2018).

⁷¹ Si tratta di linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) e dal Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.), che hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa sul tema, propedeutico alla diffusione sul territorio dei modelli e degli schemi allegati, da recepirsi in «protocolli condivisi» da adottarsi a livello locale (art. 2).



costituzionale, sia in Cassazione con l'«informazione provvisoria» sulle decisioni delle Sezioni unite.

Destinatari della comunicazione dovranno essere, di regola, le agenzie di stampa e le testate che ne abbiano fatto espressa richiesta; e solamente per specifiche esigenze – si legge nelle «*Linee guida*» – si potrà ricorrere alla conferenza-stampa⁷².

Finalità perseguita dal C.S.M. è, con ogni evidenza, quella di limitare e vietare quelle pratiche suscettibili di «discriminazioni tra giornalisti o testate» e quelle che «costruiscono o mantengono canali informativi privilegiati con esponenti dell'informazione», nella convinzione che una comunicazione pluralista e diretta a tutti gli organi di comunicazione da parte del giudiziario faciliterà la comprensione della decisione, riducendo altresì il rischio di una sua possibile artificiosa distorsione.

A livello contenutistico, potranno essere oggetto di comunicazione «le informazioni di effettivo interesse pubblico», quali «i casi e le controversie di obiettivo rilievo economico, sociale, politico, tecnico-scientifico».

Il C.S.M. si premura di specificare sul punto che tale iniziativa è funzionale esclusivamente «a colmare un ritardo sulla cultura dell'organizzazione in materia di comunicazione» e che le direttive contenute nelle «*Linee guida*» riguardano «ovviamente gli uffici giudiziari e non costituiscono in alcun modo prescrizioni rivolte ai giornalisti e ai giornali su che cosa sia lecito o anche solo opportuno pubblicare».

Pertanto, mentre «il soggetto controllato» sostanzialmente sceglierà «se e cosa dire al controllore»⁷³, resta ferma la libertà professionale del giornalista di acquisire autonomamente notizie. Starà, dunque, ai *media* non limitarsi ad ingoiare acriticamente le notizie apprese, sottoponendo a vaglio critico anche la «verità» ufficiale.

Nelle «*Linee guida*» ritroviamo, inoltre, anche le indicazioni proposte in ordine alla formazione dei magistrati sulla tematica *de qua*, che dovranno essere coltivate dalla Scuola Superiore della Magistratura, responsabile della formazione; si rimarca, nello specifico, la necessità che la materia della comunicazione entri sin dall'inizio nella formazione di ciascun singolo magistrato – e non solo di coloro che rivestono funzioni direttive – a livello tanto teorico quanto pratico.

Importante rilevare, inoltre, come in data immediatamente successiva all'approvazione delle «*Linee guida*», il Consiglio ha provveduto a raccogliere e pubblicare in modo sistematico le principali delibere dettate in materia di organizzazione giudiziaria⁷⁴, al fine di ricondurre a sistema disposizioni sparse nei diversi testi normativi tuttora vigenti.

⁷² E. BRUTI LIBERATI, *Un punto di arrivo o un punto di partenza?*, cit., p. 318 ss.

⁷³ S. SATTA, *Il mistero del processo*, Adelphi, Milano, 1994, p. 100.

⁷⁴ M. ROSATI, *Forte e chiaro: il linguaggio del giudice*, cit., p. 18.

Il 25 luglio 2018 ha trovato, così, luce il «*Codice dell'organizzazione degli uffici giudiziari*», nel tentativo di assicurare una immediata visione d'insieme degli strumenti organizzativi e delle innovazioni introdotte consentendone, al contempo, una più agevole consultazione da parte dei dirigenti, dei magistrati e di tutti gli operatori del diritto.

Atteso il carattere «dinamico» della materia, nonché la sua ampiezza, si apprende infatti come l'intervento non sia stato concepito come un testo unico, con articoli ordinati progressivamente; esso rappresenta, piuttosto, una raccolta organica dei principali testi di riferimento dell'organizzazione giudiziaria, così da consentire il progressivo aggiornamento dei temi e delle delibere nel corso del tempo.

Da una visione «statica» dell'organizzazione, che si risolveva sostanzialmente nella disciplina tabellare e nelle regole in materia di assegnazione delle funzioni giudiziarie e di distribuzione degli affari, si passa dunque ad una visione «dinamica», tesa a valorizzare tutte le potenzialità degli strumenti tecnici e dei moduli organizzativi a disposizione degli uffici giudiziari e dei singoli magistrati.

Il «Codice» è suddiviso in cinque parti. Per quel che è qui di interesse, nella parte quarta trovano collocazione le delibere in tema di buone prassi e linee guida, tra cui figurano – accanto ai provvedimenti in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, di comunicazione istituzionale, di intercettazioni, di esecuzioni immobiliari, ecc. – anche quelle dettate in materia di «esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti»⁷⁵, con le quali il C.S.M. intende incentivare l'adozione di modelli organizzatori che possano essere di stimolo per l'elaborazione di prassi motivazionali più confacenti a canoni di snellezza argomentativa, agilità di comprensione e uniformità stilistica, anche secondo le sollecitazioni provenienti dalle istituzioni europee.

Tra le linee guida espressamente dedicate alla redazione ed alla «*impostazione strutturale*» della motivazione della sentenza, si propone l'articolazione della sentenza in alcune parti (epigrafe, svolgimento del processo, motivi della decisione e dispositivo) con le scansioni fondamentali del processo, unitamente a impiego di particolari accorgimenti, quale – ad esempio – l'uso per i capi di imputazione dei numeri cardinali, invece che di lettere dell'alfabeto. Si evidenzia, poi, l'esigenza che, nel ripercorrere lo svolgimento del processo, sia contenuta «la precisa indicazione dei rinvii determinanti la sospensione dei termini di prescrizione o dei termini di custodia cautelare».

⁷⁵ Proprio in relazione ai termini di redazione delle sentenze, si è parlato, infatti, di «collo di bottiglia» quale fattore ostativo alla definizione in tempi ragionevoli dei processi (così il C.S.M. con parere del maggio 1988). Si noti, infatti, che i termini per il deposito hanno natura ordinatoria; sicché, per la loro inosservanza, il magistrato rischia tutt'al più una responsabilità disciplinare legata al «reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni» (art. 2, comma 1, lett. q, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 19), senza tuttavia alcuna incidenza sulla singola vicenda processuale.

Quanto alla struttura della motivazione, si consiglia invece la «suddivisione del testo» in tanti paragrafi quanti sono i «punti» della decisione, e tanti sottoparagrafi dedicati ciascuno a ognuna delle «questioni» rilevanti per ogni singolo punto, «ferma restando» – si precisa – «la libertà dell’estensore di personalizzare lo schema secondo il proprio stile e le esigenze dettate dalla particolarità del caso esaminato».

L’adozione di un tale modello redazionale da parte del magistrato, infatti, non soltanto guiderebbe il giudice estensore lungo un percorso logico-giuridico certamente adeguato, ma avrebbe altresì effetto di ausilio per il giudice dell’impugnazione che voglia ricorrere, ove consentito, all’utilizzo della motivazione *per relationem*.

Pur con taluni limiti ed omissioni, tanto le «Linee guida», quanto il «Codice dell’organizzazione degli uffici giudiziari», costituiscono una ificativa tappa, ma forse non ancora un traguardo definitivo, nell’approccio istituzionale al tema della comunicazione giudiziaria, nonché della redazione dei provvedimenti, strumento privilegiato di comunicazione dei magistrati con i cittadini.

«Un punto di arrivo e insieme un punto di partenza», qualcuno ha correttamente affermato⁷⁶. La vera scommessa è che gli stimoli siano recepiti e che la magistratura renda proprio ed effettivo questo «*dovere di comunicare*». Si tratta adesso di riuscire a vincere le resistenze culturali che ancora vi sono, formando tutti i magistrati al fine che questi acquisiscano maggiore consapevolezza dell’importanza di questa sfida. Un obiettivo per raggiungere il quale occorre anche una stretta collaborazione tra magistrati e avvocati, che sono i protagonisti del processo: non si può pretendere chiarezza e sinteticità da parte dei giudici se uguali caratteri mancano negli atti di parte e viceversa.

6. Alcune brevi riflessioni: l’instabile equilibrio tra trasparenza dell’agire pubblico e riservatezza

Il dovere di trasparenza e chiarezza dev’essere avvertito da tutti i funzionari pubblici, ma soprattutto dai magistrati, proprio perché è ad essi che il cittadino spesso «si rivolge per chiedere aiuto»⁷⁷: e una risposta oscura ed incomprensibile in poco diverge, almeno dal punto di vista del cittadino, da un rifiuto.

⁷⁶ In questi termini E. FASSONE, *Un esempio virtuoso di comunicazione, l’etica della relazione*, in *Quest. giust. trim.*, 2018, n. 4, p. 325.

⁷⁷ La Corte costituzionale ha dedicato alla libertà di manifestazione del pensiero alcune delle sue pagine più alte, qualificandola come «una di quelle che meglio caratterizzano il regime vigente dello Stato» (sentenza n. 9 del 1965); indicando nel diritto di cui all’art. 21 Cost. «il più alto, forse [...] dei diritti primari e fondamentali garantiti dal testo costituzionale» (sentenza n. 168 del 1971); inserendo la libertà tra «i diritti inviolabili dell’uomo» di cui all’art. 2 della Cost. (sentenza n. 126 del 1985); rivendicando il suo carattere di «pietra angolare dell’ordine democratico» (sentenza n. 84 del 1969).

Si ha l'impressione che, talvolta, i magistrati dimenticano di svolgere un servizio fondamentale nei riguardi della collettività e, soprattutto, dei suoi membri più deboli, maggiormente esposti ai torti altrui e privi dei mezzi per ottenerne altrimenti una rapida riparazione⁷⁸.

Lo si è detto; si deve agire sul linguaggio, sulle tecniche di redazione dei provvedimenti e su quelle di comunicazione degli uffici giudiziari, avendo le toghe il dovere professionale, ma ancor prima il dovere etico, sia di relazionarsi con la pluralità dei mezzi di informazione, che di comunicare direttamente al popolo nella loro veste istituzionale.

Ma, ancora, occorre incidere sul tempo della comunicazione. Una motivazione complessa e fin troppo articolata richiede tempi più lunghi per la sua redazione, comportando di conseguenza una maggiore dilatazione delle cadenze processuali.

Inoltre, si è opportunamente evidenziato come, al fine di recuperare quel rapporto di fiducia tra operatori della giustizia e comuni cittadini, non sia sufficiente di per sé «informare» *media* ed opinione pubblica sulle attività svolte o sugli obiettivi dell'ufficio; occorre che la giustizia inizi a «comunicare» con il popolo in nome del quale viene amministrata, nell'ambito di un rapporto che riconosca l'assoluta *par condicio* tra gli interlocutori. Occorre incidere dunque – oltre che sul linguaggio – anche sul comportamento e sull'etica dei depositari della giurisdizione: tutta la pedagogia del riserbo, tutta la casistica e la guerriglia tra quel che si può e ciò che non si deve comunicare sono lontane dall'esaurire il modo di porsi del magistrato nella quotidianità del suo lavoro, e quindi, in sostanza il suo *comunicare* con il cittadino⁷⁹.

Il cittadino che si relaziona con la giustizia – non solo come utente o parte, ma anche come componente dell'opinione pubblica – pretende che sia adottato un registro comunicativo che riconosca e rispetti la sua dignità di interlocutore, posto che il dovere di comunicare – così come il diritto di difendersi o di conoscere ed esprimere il proprio pensiero – trova direttamente nella Costituzione la sua vera ragion d'essere.

Con ciò non si vuole negare che sulla magistratura gravi anche il dovere di riservatezza e discrezione in ragione della sua delicatissima funzione ed al fine di preservare la fiducia dei cittadini nel potere giudiziario, tant'è che le dichiarazioni alla stampa possono anche essere valorizzate per ritenere lesa l'imparzialità. È altrettanto vero, però, che la stampa e i *media* in generale svolgono un ruolo fondamentale in una società democratica. Pur in presenza di taluni limiti, ai *mass media* spetta comunicare informazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale, ivi comprese quelle che riguardano l'esercizio del potere giudiziario⁸⁰.

⁷⁸ Sul punto, v. G. DENORA, *Pubblicità e segretezza nel processo penale. Essentialia di una difficile integrazione*, in www.penalecontemporaneo.it, 8 ottobre 2013.

⁷⁹ Cfr., ancora, G. DENORA, *Pubblicità e segretezza nel processo penale*, cit.

⁸⁰ Cass., Sez. un., 24 marzo 2014, n. 6827, in www.cortedicassazione.it.

Publicità e riservatezza compongono, in sostanza, un'antinomia nella quale paradossalmente convivono entrambe in termini di valore: entrambe sono dotate di fondamento costituzionale. La prima, costituisce lo strumento di controllo dell'opinione pubblica sull'attività e sulla trasparenza dell'esercizio della funzione giudiziaria, consentendo la diffusione di contenuti indistintamente rivolti a ciascun componente della collettività; la riservatezza, al contrario, protegge singoli individui e i loro diritti dalla intrusività dei mezzi di informazione⁸¹. In altri termini, la pubblicità è regola di un agire pubblico, qual è l'amministrazione della giustizia; la riservatezza ne costituisce una deroga⁸².

A ciò si aggiunga come la riservatezza possa qualificarsi anche quale un interesse «pubblico», posto che non può considerarsi tollerabile che la vita privata di ognuno diverga dal dominio nazionale. La riservatezza del singolo è, infatti, condizione indispensabile della vita in società.

In più, da una «pubblicazione» illimitata di atti e provvedimenti, anche la presunzione di non colpevolezza verrebbe minacciata dall'insidioso diffondersi di notizie limitate a quel determinato stato processuale, ma soprattutto (ri)elaborate dai mezzi di informazione. Certo, la fuga di notizie è cosa gradita ai più curiosi; eppure nessun consesso civile può tollerare che la colpevolezza venga accertata fuori del processo e da soggetti non rivestiti delle necessarie qualifiche e professionalità⁸³.

Il discorso sulla riservatezza non riguarda, di certo, le sentenze: provvedimenti pubblici per eccellenza, come del resto lo sono anche – di regola – le udienze dibattimentali.

L'osservazione del presente testimonia, però, che per i magistrati resta perennemente ed altamente instabile l'equilibrio tra parola pubblica e riserbo, tra libertà di manifestare il pensiero e doveri speciali connessi alla funzione esercitata.

Interessante richiamare brevemente, sul punto, una decisione di qualche anno fa della Corte di cassazione, che ha affermato che il diritto all'onore professionale può costituire una causa di giustificazione della violazione del diritto al riserbo corrispondente allo stato di necessità, posto a tutela dell'onore del magistrato e della credibilità della giurisdizione, nei casi in cui tale violazione sia avvenuta in seguito alla reazione del magistrato innanzi «all'attribuzione di un provvedimento non solo di contenuto diverso da quello effettivamente adottato, ma anche inconciliabile con i doveri del magistrato e con l'immagine che il magistrato deve dare di sé per la credibilità propria e della magistratura»⁸⁴.

⁸¹ A. GARAPON, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, Raffaello Cortina, Milano, 2007.

⁸² Cfr. D. STASIO, *Il dovere di comunicare dei magistrati*, cit., p. 217.

⁸³ V. G. PIGNATONE, *Comunicazione della Procura della Repubblica: una garanzia anche per l'imputato*, in *Quest. giust. trim.*, 2018, n. 4, p. 263.

⁸⁴ Cass., Sez. Un., 24 marzo 2014, n. 6827, cit.

Non può tacersi, infatti, come l'opinione pubblica tenda ad assumere come veri i fatti rappresentati dai *media*, se non immediatamente contestati: la verità mediatica, cioè quella raccontata dai *media*, si sovrappone, infatti, alla verità storica e si fissa nella memoria collettiva, in mancanza di una rapida risposta istituzionale. Il dovere di tutela della verità dell'informazione, nonché del decoro della giurisdizione, prevale qui su quello della riservatezza.

Alla luce di quanto fin qui scritto, emerge allora l'assenza di una norma che ponga un divieto di comunicazione assoluto del magistrato. Al contrario, abbiamo visto che esso costituisce un dovere verso l'imputato e le parti processuali, ma anche verso il cittadino che ha diritto di sapere e controllare. Un dovere il cui esercizio non è, certo, illimitato, dovendo osservare il limite dato dal bilanciamento di ulteriori diritti e interessi che pure trovano tutela costituzionale (riservatezza, imparzialità, indipendenza, autonomia).

Il linguaggio criptico ed elitario, adottato dalla magistratura (che si nutre e in qualche modo riflette quello legislativo), si pone, allora, soltanto a culmine delle problematiche che oggi vengono rintracciate come motivo di distacco tra cittadini, da un lato, e giurisdizione, dall'altro. La «rivoluzione» che si intende attuare chiede ai giudici non solo di abbandonare l'autoreferenzialità nei propri provvedimenti, ma anche di mettersi in gioco con umiltà e consapevolezza del proprio ruolo sociale, previa «elaborazione del lutto di una giustizia perfetta»⁸⁵.

Sì, perché è proprio dalla consapevolezza dell'imperfezione della giustizia che il magistrato deve muovere, allorché si avvicina al cittadino. Una tale consapevolezza non solo fungerebbe da spunto per migliorarla, ma costituirebbe pure il necessario presupposto di una comunicazione giudiziaria responsabile. Essa pur non costituendo l'antidoto alla sfiducia dimostrata dal sentimento collettivo, potrà certamente porsi a contrasto delle banalizzazioni perpetrate su *social* e *talk shows* televisivi⁸⁶.

Del resto, l'interlocuzione pubblica deve avere quale unico ed esclusivo scopo quello di comunicare la giustizia al cittadino, evitando di inquinare con interessi estranei (del magistrato o di terzi) tale finalità di interesse generale. Occorre in ogni modo evitare di rincorrere il consenso popolare o di perseguire un'immagine mediatica a fini di promozione personale⁸⁷.

La rincorsa verso la creazione di uno schema «chiuso» e dettagliato di motivazione, nonché la diffusione di buone prassi e protocolli organizzativi al fine di promuovere la comunicazione giudiziaria, non può allora che guardarsi con favore, indicando l'emersione di una volontà ben precisa tra gli organi istituzionali coinvolti: quella di recuperare la distanza tra cittadino e giustizia.

⁸⁵ A. GARAPON, *Del giudicare*, cit.

⁸⁶ Cfr. D. STASIO, *Il dovere di comunicare dei magistrati*, cit., p. 217.

⁸⁷ V. G. PIGNATONE, *Comunicazione della Procura della Repubblica: una garanzia anche per l'imputato*, cit., p. 263.

Occorre adesso che questa consapevolezza e volontà di rivoluzione, sposata e promossa dall'«alto», arrivi anche ai singoli magistrati e divenga un punto di riflessione costante nel «solitario» operare quotidiano.

7. L'«anonimizzazione» delle sentenze nella prospettiva del «codice della *privacy*» a cavallo della emanazione del Regolamento (UE) 2016/679

Ferma rimando l'esigenza di rispettare la funzione extraprocessuale della motivazione, consistente nel consentire il controllo dell'opinione pubblica sulle ragioni poste a base del provvedimento emanato – bisogno che trova soddisfazione mediante il deposito dei motivi della sentenza completi di tutti i riferimenti oggettivi e soggettivi che consentano di individuare i termini della controversia e dei conseguenti avvenimenti processuali che abbiano prodotto l'atto provvedimento da sindacare –, esiste su un diverso versante il problema del diritto alla *privacy* sui dati della sentenza per l'ipotesi di diffusione della medesima successivamente al suo deposito.

La questione è stata ben presente al legislatore del «codice della *privacy*» quando, nel varare il medesimo nel 2003, si è previsto nel suo ambito l'art. 52⁸⁸

La norma testualmente prevedeva che le parti avessero il diritto di chiedere la cosiddetta «anonimizzazione» della sentenza o del diverso provvedimento passibile di diffusione successivamente al deposito. Più specificamente, il primo comma del citato articolo prevedeva il diritto dell'interessato a richiedere, per motivi legittimi, l'apposizione sull'originale della sentenza o del provvedimento di un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione dell'atto in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati nel provvedimento *de quo*. In questo modo, sul presupposto che l'annotazione fosse apposta su disposizione dell'autorità procedente emanata prima che si chiudesse il grado di giudizio durante il quale fosse stata presentata la richiesta di annotazione, in caso di diffusione delle sentenze e dei provvedimenti recanti quest'ultima, doveva e deve tutt'oggi essere omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

Alla luce di siffatta norma e delle altre disposizioni contenute nel «vecchio» codice della *privacy*⁸⁹, che potevano riguardare la pubblicabilità delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, l'anonimizzazione delle sentenze – al di fuori del

⁸⁸ Sul punto, v. N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini*, Cedam, Padova, 2012, p. 92 s.

⁸⁹ D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato in *G.U.* 29 luglio 2003, n. 174. Sul testo normativo, in dottrina, cfr., per tutti, G. FINOCCHIARO, *Privacy e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi*, Zanichelli, Bologna, 2012.

caso di annotazione richiesta o disposta di ufficio ai sensi del citato art. 52 – era imposta solo nel caso in cui gli stessi provvedimenti riguardassero minori, famiglia, abusi sessuali ed altri casi eccezionali mentre «fuori dei casi indicati» la pubblicazione – in assenza della suddetta annotazione – poteva essere integrale.

La disciplina in merito, però, ha subito un'evoluzione per l'intervento a livello sovranazionale del Regolamento (UE) 2016/679⁹⁰.

Siffatta normativa dell'Unione europea non contiene una disciplina specifica dei «trattamenti in ambito giudiziario» (ai quali il «vecchio» codice *privacy* dedicava un apposito titolo). Quindi, non solo sembrano non attagliarsi al regime sovranazionale le eccezioni alla pubblicità dei provvedimenti di cui sopra, ma appare non conforme al citato Regolamento pure la regola generale della pubblicabilità delle sentenze.

Nello specifico, tenendo conto anche dei «Considerando» del suddetto Regolamento, bisogna sottolineare che nel medesimo assume rilevanza generale il cosiddetto principio di «minimizzazione» nell'esposizione dei dati di cui all'art. 5, lett. c), del settore della normativa europea dedicato ai principi in tema di *privacy*, ove si prescrive che i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati⁹¹. Questa

⁹⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in *G.U.U.E.*, L 119/34, 4 maggio 2016. Sulla stessa normativa, in dottrina, cfr. L. BOLOGNINI-E. PELINO-C. BISTOLFI, *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2016; M.A. CICCIA, *Guida al Codice Privacy. Come cambia dopo il GDPR e il D.Lgs. n. 101/2018*, Ipsoa, Milano, 2018; F. PIZZETTI, *La privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Giappichelli, Torino, 2016; G.M. RICCIO-G. SCORZA-E. BELISARIO (a cura di), *GDPR e Normativa Privacy. Commentario*, Ipsoa, Milano, 2018. Sull'implementazione del GDPR attraverso il d.lgs. n. 101/2018 cfr. E. BASSOLI, *La nuova privacy GDPR dopo il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, Guida teorico-pratica con schemi riassuntivi e formulario dei principali adempimenti*, Dike, Roma, 2018; M. MARTORANA (a cura di), *GDPR e Decreto Legislativo 101/2018*, Cedam, Padova, 2019.

⁹¹ La «minimizzazione» nell'esposizione dei dati si colloca nel quadro dei valori prescritti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, che si articolano nel modo seguente: «Principi applicabili al trattamento di dati personali: 1. I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati

disposizione va, poi, messa in correlazione con ciò che prescrive l'art. 9 del citato Regolamento, ove, a prescindere dall'obbligo di minimizzazione di tutti i dati, si vieta il trattamento di alcune loro categorie e, cioè, di quelle che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, come anche il trattamento dei dati genetici, di quelli biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona, nonché degli altri relativi alla salute, alla vita sessuale ed all'orientamento sessuale della persona⁹².

per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»); f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»).

⁹² L'art. 9 Regolamento (UE) 2016/679 prescrive che: «1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1; b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli *ex* membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato; e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato; f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali; g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico

Siffatta previsione, aggiungendosi all'obbligo di minimizzazione, conferma da un altro punto di vista il dovere di anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari.

Qualche dubbio circa il generale obbligo di trattare in forma anonima i dati identificativi dei soggetti a cui fanno riferimento i provvedimenti giudiziari ed in particolare le sentenze nasce da quanto disposto dall'art. 85 del Regolamento europeo. Quivi si sancisce che, anche in deroga a quanto previsto nel capo relativo ai principi (nei cui ambito si collocano gli artt. 5 e 9 citati), il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopo giornalistico o di espressione accademica, artistica o letteraria. Non è prevista, invece alcuna deroga ai principi di cui al capo II del Regolamento, dall'art. 86 di quest'ultimo ove, solo in conformità al diritto dell'Unione – oltre che a quello degli Stati membri –, e, quindi, nell'osservanza del principio di minimizzazione e di esclusione del trattamento di particolari categorie di dati, si prevede il potere delle autorità pubbliche e degli organismi pubblici o privati di comunicare i dati personali contenuti in documenti ufficiali per consentirne l'accesso al pubblico.

A questo proposito, va considerato pure quanto sancito nei Considerando 159 e 160 del citato Regolamento, in cui, rispettivamente per finalità di ricerca scientifica (ritenuta comprensiva dello scopo di sviluppo tecnologico e dimostrazione, di ricerca fondamentale, di ricerca applicata e ricerca finanziata da privati) e per fini di ricerca storica e genealogica si afferma l'applicabilità della normativa europea. Questo significa, allora, che nelle dimensioni considerate sono operativi gli artt. 5 e 9 del settore dedicato ai principi e che le deroghe a questi ultimi si impongono esclusivamente per tutelare la libertà di espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopo giornalistico o di espressione accademica, artistica o letteraria, in omaggio a quanto previsto dall'art. 85.

nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale; j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti. 4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute».

Siffatta filosofia del legislatore europeo è confermata dall'art. 89 del Regolamento, in cui al primo comma si stabilisce che «il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del [...] regolamento», nonché che «tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati». Al riguardo, si sancisce pure che «tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo».

Il Considerando 154, poi, conferma quanto sancito dall'art. 86, in base al quale nessuna deroga al quadro dei principi – compreso quello della minimizzazione – va applicata per favorire il pubblico accesso ai documenti ufficiali. Questo significa che siffatta facoltà di visione va conciliata con il diritto alla protezione dei dati personali e, con riferimento alla tematica della diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari depositati, con il diritto all'anonimizzazione dei medesimi

Qualora, nonostante gli accennati divieti, si trattino illecitamente i dati in questione, scatta il diritto alla cancellazione dei medesimi nell'ottica di quanto sancito dall'art. 17 della normativa europea in questione. In proposito, fonte di una apparente contraddizione con quanto stabilito in particolare dall'art. 89 del Regolamento è quanto si prevede nell'art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento, in base al quale non è operativo il diritto alla cancellazione dei dati, pure se effettuato in violazione dei principi, quando «a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1» si rischi «di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi del trattamento che abbia i citati fini».

Evidentemente, la contraddizione segnalata si supera se si pensa a tal riguardo che viene operato un bilanciamento di interessi in base al quale scatta sempre il dovere di verificare l'adeguamento in particolare della minimizzazione al trattamento finalizzato al pubblico interesse, alla ricerca scientifica o storica o a fini statistici e solo se in concreto ciò rende impossibili o pregiudica gravemente il conseguimento degli obiettivi di trattamento in questione bisogna rinunciare all'anonimizzazione degli atti, nella specie rappresentati dalle sentenze e dai provvedimenti depositati.

A fronte dei segnalati interventi del legislatore europeo, nel nostro panorama ordinamentale interno, proprio in vista dell'entrata in vigore del Regolamento 679/2016 erano state proposte modifiche al «codice *privacy*» nostrano. Si era proposto, infatti, di introdurre nel citato art. 52 d.lgs. n. 196/2003 un comma 4-ter nel quale si sarebbe dovuto sancire che «le sentenze e le altre decisioni rese dall'autorità giudiziaria successivamente all'1 gennaio 2016 [si sarebbero dovute pubblicare] sui siti Internet istituzionali delle autorità che le [avessero] emanate, su quelli di terzi e in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su

riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, previa anonimizzazione dei dati personali in esse contenuti, fatti salvi quelli dei giudice e degli avvocati». Si proponeva, quindi, di generalizzare il dovere di anonimizzazione.

La proposta era inserita nello schema di decreto legislativo da adottare per modificare il «codice dell'Amministrazione Digitale» di cui al d.lgs. 17 marzo 2005, n. 82. Senonché sulla proposta citata interveniva il Consiglio di Stato pronunciandosi – a seguito del precedente parere 785 del 23 marzo 2016 – con il parere n. 1204/2016 del 17 maggio 2016 nella Adunanza della Commissione speciale dell'11 maggio 2016⁹³.

Ebbene, nella sede citata la Suprema autorità della magistratura amministrativa si pronunziava in senso contrario al testo riportato della proposta di inserimento del comma 4-ter in quanto riteneva che «la generalizzata «anonimizzazione» delle decisioni dell'autorità giudiziaria, svincolata da una valutazione caso per caso da parte degli organi giudicanti già prevista dalla vigente normativa [interna], [avrebbe potuto] comportare [...] un «ingiustificato appesantimento» dell'attività amministrativa connessa con l'esercizio della funzione giurisdizionale, con conseguenti effetti negativi sull'efficacia e sulla speditezza della stessa».

Naturalmente il Consiglio di Stato, nell'accennare all'«ingiustificato appesantimento» della funzione giurisdizionale, non teneva conto di tutte le possibili soluzioni tecnologiche a disposizione per rendere operativa l'anonimizzazione. Non si considerava, infatti, che mediante un apposito *software* si sarebbero potuti anonimizzare i provvedimenti o evadere le richieste anche numerose *ex art.* 52 d.lgs. n. 196/2003.

Sull'argomento dell'*an* e del *quomodo* dell'anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari in sede di loro diffusione dopo il momento del deposito bisogna considerare anche tutti i provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Tra questi interventi vanno segnalati l'Autorizzazione n. 7/2007 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici del 28 giugno 2007 nonché le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica» del 2 dicembre 2010⁹⁴, come anche la Relazione annuale del Garante del 2014.

⁹³ Cons. Stato, Commissione speciale, parere 1204/16, in *Dir. giust.*, 19 maggio 2016.

⁹⁴ Cfr. le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica» del Garante per la protezione dei dati personali, in *G.U.*, 4 gennaio 2011, n. 2. Nella nota n. 1778014, in *www.garanteprivacy.it*, sintetizza dette linee guida come segue: «Devono essere oscurati, sempre e in ogni caso, i dati dei minori e delle parti nei procedimenti che hanno ad oggetto i rapporti di famiglia e lo stato delle persone (ad es. controversie in materia di matrimonio, filiazione, adozione, abusi familiari, richieste di rettificazione di sesso), anche quando il giudizio si riferisca ad aspetti patrimoniali o economici. Devono, inoltre, essere omessi i dati relativi ad

Proprio nell'ambito di quest'ultima si è sottolineato, anche con riferimento a quanto provenga dai provvedimenti giudiziari in sede di loro diffusione, come la disponibilità in rete di dati personali sia fonte di alto rischio per gli interessati perché consente il compimento di attività criminose nel cui ambito si mercificano e si impiegano in modo illecito i dati personali. Si pensi, tra l'altro, al furto di identità. Si consideri a questo proposito che la dimensione informatica sta diventando sempre più una nuova proiezione della persona, che, come tale, va tutelata.

Bisogna, allora, dire che certamente è un valore il fatto di assecondare le esigenze di approfondimento culturale e scientifico, di documentazione anche a fini statistici, di espressione della libertà di informazione anche a scopo artistico e letterario, ma non si possono smarrire i capisaldi di principio che tutelano i diritti della persona anche in ordine alla protezione dei dati personali. Si pensi, in proposito, per i riferimenti valoriali, all'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in cui è sancito che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano ed a quanto statuito nell'art. 8 della C.e.d.u. A siffatte esigenze valoriali ha dato risposta anche il citato Regolamento 679/2016 in cui, oltre al quadro dei riferimenti normativi segnalato, va precisato che sussiste, in definitiva, una precisa tutela – soprattutto attraverso la minimizzazione e la pseudonimizzazione – in termini di «protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita» (art. 25 del segnalato Regolamento).

La soluzione ultima adottata nella normativa europea all'art. 25 si inserisce nel quadro di quanto stabilito nella Conferenza mondiale dei Garanti del 2010 mediante la storica risoluzione nota come «*Privacy by Design*» (PbD)⁹⁵.

altre persone dai quali si possa desumere, anche indirettamente, l'identità dei soggetti tutelati. I dati vanno oscurati non solo nei provvedimenti riprodotti per esteso, ma anche in quelli diffusi sotto forma di massima o nell'ambito di un elenco. Oltre a questa forma di tutela assoluta, in tutti gli altri casi chiunque sia interessato (le parti in un giudizio civile o l'imputato in un processo penale, ma anche un testimone o un consulente) può rivolgere un'istanza al giudice, prima della conclusione del processo, con la quale chiede che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica, siano oscurati le generalità e ogni altro elemento in grado di identificarlo. L'istanza deve indicare i «motivi legittimi» che la giustificano: ad es. la delicatezza del caso o la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (stato di salute, vita sessuale). Se l'istanza è accolta si appone una annotazione sull'originale della sentenza. L'anonimizzazione può essere disposta dal giudice, anche d'ufficio, nei casi in cui la diffusione di informazioni particolarmente delicate possa arrecare conseguenze negative alla vita di relazione o sociale dell'interessato (ad es. in ambito familiare o lavorativo). Non spetta all'ufficio giudiziario, ma a chi riceve la copia dei provvedimenti con l'annotazione che dispone l'oscuramento delle generalità, provvedere in tal senso ove intenda riprodurli o diffonderli, anche sotto forma di massima, per finalità di informazione giuridica».

⁹⁵ Su questa risoluzione cfr., per tutti, G. D'ACQUISTO-M. NALDI, *Big data e privacy by design. Anonimizzazione, pseudonimizzazione, sicurezza. Con contenuto digitale per download e accesso on line (I diritti nella «rete» della rete)*, Giappichelli, Torino, 2017, *passim*.

La filosofia tradottasi nella citata normativa è quella di porre in essere una tutela preventiva rispetto a qualsiasi progetto di attività.

In linea con tutto ciò, a proposito della salvaguardia della *privacy* in ordine alle sentenze ed ai provvedimenti giudiziari è stata formulata come ipotesi di protezione dei dati quella di evitare una divulgazione incondizionata degli stessi, realizzandone una pubblicazione in un'area riservata e magari con una connessione protetta con un protocollo *https*.

In altra direzione si è proposto di dotare le piattaforme sul processo telematico o le cancellerie dei giudici di un algoritmo in grado di anonimizzare i dati personali anche in assenza di una specifica richiesta *ex art.* 52 del codice della *privacy*.

In ogni caso, qualunque soluzione in concreto si adotti per generalizzare il dovere di anonimizzazione dei dati personali rispetto ai provvedimenti giudiziari, rimane ferma la prevalenza del citato Regolamento UE sul nostro diritto interno e la conseguente necessità di disapplicare la normativa nostrana, all'occorrenza, a fronte dell'esigenza di attuare la normativa europea.

Discorso diverso attiene ai bilanciamenti che in relazione ai casi concreti attua la citata normativa europea. Si è già detto, per esempio, della prescrizione (art. 85 del citato Regolamento) secondo cui il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopo giornalistico o di espressione accademica, artistica o letteraria, nonché del precetto (art. 17, par. 3, lett. d) del Regolamento in esame) secondo il quale non è operativo il diritto alla cancellazione dei dati, pure se effettuato in violazione dei principi, quando «a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1» si rischi «di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi» del trattamento che abbia i citati fini.

Ebbene, ai fini della regola concreta da applicare a fronte di siffatta normativa non può che soccorrere il principio di proporzionalità da esercitare nell'ambito della sfera di discrezionalità che inevitabilmente viene a connotare l'autorità tenuta ad applicare i parametri in questione.

Solo *de iure condendo*, se si accedesse ad un'idea di proporzionalità non legata alla indefinita valutazione di ragionevolezza e di distinzione tipica di un esercizio discrezionale in ultima analisi non regolabile nel suo nucleo più profondo attraverso il tradizionale strumento dell'interpretazione giurisdizionale, bisognerebbe accedere ad un concetto logico-deduttivo di proporzionalità, intesa come preciso *medium* tra estremi, e ad un sistema nuovo di individuazione della regola del caso concreto, secondo cui, quando non sia possibile un vaglio proporzionale di tipo matematico ed informato ad un ragionamento d'andamento necessario, l'autorità giurisdizionale della tradizione operi un *self restraint* a favore dell'intervento di un decisore politico che, operando in maniera coeva al processo giurisdizionale e non in modo preconstituito al medesimo, entro le maglie di discrezionalità lasciate aperte dalle norme, elabori il preciso parametro – non coperto dalla norma

scritta, ma frutto di una deliberazione politica limitata esclusivamente ad *externo* dalle regole giuridiche – per il caso concreto⁹⁶. Siffatto parametro, peraltro, potrebbe giuridificarsi per il futuro esclusivamente in relazione ai profili del caso trattato.

8. Presunzione di innocenza e modalità della comunicazione alla luce del d.lgs. n. 188 del 2021.

La «presunzione di innocenza»⁹⁷, principio maturato nell'ambito del dibattito giuridico-culturale coevo e immediatamente successivo alla Rivoluzione francese⁹⁸, è stato accolto in modo non apertamente esplicito, e forse più «timido», dal legislatore costituente mediante la formula della «presunzione di non colpevolezza»⁹⁹.

Molto tempo è trascorso da allora e la presunzione di innocenza è assurta ormai a regola saldamente radicata nella coscienza, anche perché espressamente co-

⁹⁶ Cfr., in proposito, M. MENNA, *La «giuria elettiva di esperti» nel processo penale*, Giappichelli, Torino, 2017, *passim*.

⁹⁷ «Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso che egli abbia violato i patti coi quali le fu accordata». Così C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene* (1764), Milano, 2006, p. 60. Per una peculiare lettura del principio, in un'ottica politica, G. RICCIO, *La procedura penale. Tra storia e politica*, Editoriale scientifica, Napoli, 2010, p. 136

⁹⁸ Contenuta nella *Relazione al progetto preliminare* del c.p.p. del 1930.

⁹⁹ Dal punto di vista contenutistico, la presunzione di innocenza rappresenta, «un diritto fondamentale, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (Così si esprime testualmente la Commissione delle comunità europee nella parte introduttiva nel libro verde sulla presunzione di non colpevolezza, presentato a Bruxelles il 26 aprile 2006). Il valore dei diritti fondamentali è, infatti, ancorato anche all'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, ove è disposto che «l'Unione rispetta i diritti fondamentali» per come «garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» e quali risultano dalle «tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri». L'iniziale incertezza, che consentiva di ancorare la garanzia solo alla decisione, è stata superata dalla convinzione secondo la quale essa debba essere valutata, su un doppio versante, sia come regola di trattamento dell'imputato sia come regola di giudizio. Sulla presunzione di non colpevolezza cfr., per una impostazione generale del problema, tra gli altri, E. AMODIO, *La tutela della libertà personale nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, p. 862; M. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1984, p. 299; G. CONSO, *Istituzioni di diritto processuale penale*, Milano, 1969, p. 115.; G. DI CHIARA, *Diritto processuale penale*, in G. FIANDACA-G. DI CHIARA, *Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata*, Jovene, Napoli, 2003, p. 303 ss.; C. FIORIO, *La presunzione di non colpevolezza*, in G. DEAN (cura di), *Fisionomia costituzionale del processo penale*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 119; M. NOBILI, *Spunti per un dibattito sull'art. 27, secondo comma, della Costituzione. Scritti in memoria di Girolamo Bellavista*, in *Il Tommaso Natale*, 1978, p. 834.

dificata¹⁰⁰ e nel tempo riempita di contenuto da numerose sentenze, in particolare, tra le altre, della Corte EDU¹⁰¹, che hanno inteso riferirla alle dichiarazioni di tutte le autorità pubbliche¹⁰², da rendere sempre «con tutta la discrezione e tutto il riserbo imposti dal rispetto della presunzione di innocenza»¹⁰³, mentre la Corte di giustizia l'ha inclusa nell'ambito dei diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento comunitario. Numerose sono state le prescrizioni dettate da fonti interne ed esterne, di vario rango¹⁰⁴, con riguardo proprio al profilo della comunicazione, dettagliate al punto da indurre a ritenere che tutto fosse stato già detto¹⁰⁵.

Così non è stato; difatti, l'insufficienza di queste fonti¹⁰⁶ giustifica il recente intervento normativo.

¹⁰⁰ Non a caso il principio è espresso con uguale ampiezza ed enfasi nell'art. 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948; nell'art. 6 della C.e.d.u.; nell'art. 14 par. 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, approvato dall'Assemblea delle Nazioni unite il 16 dicembre 1966; nell'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; nello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale; nelle conclusioni del X Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione e il trattamento dei trasgressori

¹⁰¹ A partire dalle fondamentali sentenze Corte eur. dir. uomo, 27 febbraio 1980, *Deweert c. Belgio*; Corte eur. dir. uomo 25 marzo 1983, *Minelli c. Svizzera*; per ulteriori riferimenti sulla giurisprudenza della Corte eur. dir. uomo, v. R. CHENAL, *Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Dir. pen. cont. trim.*, 2017, n. 3, p. 37 ss.

¹⁰² Corte eur. dir. uomo, 28 ottobre 2004, *Y.B. e altri c. Turchia*

¹⁰³ Corte eur. dir. uomo, 10 febbraio 1995, *Allenet de Ribemont c. Francia*, da osservare altresì nella motivazione della sentenza, Corte eur. dir. uomo, sentenza 25 agosto 1987, *Lutz c. Germania*.

¹⁰⁴ In via meramente esemplificativa, per le prime, tra le altre, il d.lgs. n. 109/2006, da leggere in correlazione con l'art. 5 del d.lgs. 106/2006; l'art. 6 del codice etico dell'A.N.M.; la circolare del C.S.M. recante le Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale; l'art. 8 del T.U. dei doveri del giornalista; la delibera 13/2008 dell'Autorità Garante delle telecomunicazioni; per le seconde, *ex plurimis*, le Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri: Rec(2000)19, Rec(2003)13, Rec(2010)12, Rec(2011)7; Rec(2012)11; i pareri del Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) n. 7(2005) e «Magna Carta of Judges (Fundamental Principles)» (2010), n. 14(2011); i pareri del Consiglio consultivo dei procuratori europei (CCPE): n. 8 (2013), n. 9(2014); il parere congiunto CCJE-CCPE, «Dichiarazione di Bordeaux» (2009); i molteplici rapporti dell'ENCJ (European Network of Councils for the Judiciary). Da ultimo, si segnala il documento pubblicato sul sito della Procura Generale della Corte di cassazione, avente ad oggetto *Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali*, dell'8 aprile 2022.

¹⁰⁵ Una prima delega per il recepimento della Direttiva, inserita nella l. 25 ottobre 2017, n. 163 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, – non era stata esercitata dal Governo, perché dalla ricognizione effettuata era sembrato che l'ordinamento interno fosse già conforme ai contenuti dell'atto di matrice europea.

¹⁰⁶ Cfr. S. LAMBERIGHTS, *The Directive on presumption of innocence. A missed opportunity for legal persona?*, in *www.eucrim.eu*, 2016, n. 1, p. 36.

Al riguardo, basta considerare, in primo luogo, le problematiche evidenziate dalla Commissione europea il 31 marzo 2020¹⁰⁷; in secondo luogo, che il fenomeno definito nel 1993 da Daniel Soulez Larivière «circo mediatico giudiziario»¹⁰⁸, sommamente lesivo della presunzione di innocenza, è stato aggravato dallo sviluppo delle nuove tecnologie.

Per porre rimedio a tali criticità, con notevole ritardo¹⁰⁹ e in modo parziale¹¹⁰, il 14 dicembre 2021 è entrato in vigore il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188¹¹¹, atto

¹⁰⁷ Puntualmente richiamata nella relazione allo schema di decreto delegato poi emanato quale d.lgs. n. 188 del 2021. Nella Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, 31 marzo 2021, p. 4, si sottolinea come «la legislazione di soli sei Stati membri è pienamente conforme all'articolo 4, paragrafo 1», precisando, altresì, come siano «stati rilevati problemi di conformità in 19 Stati membri, rendendo questa disposizione la più problematica». L'attuazione è parsa, quindi, ineludibile ed il Governo è stato di nuovo delegato al recepimento della citata Direttiva dall'art. 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020*.

¹⁰⁸ D. SOULEZ LARIVIERE, *Il circo mediatico giudiziario*, ed. it., Liberilibri, Macerata, 1994.

¹⁰⁹ Com'è noto, il termine per il recepimento della Direttiva era stato fissato al 1° aprile 2018, ma, subito dopo la sua pubblicazione, il Governo italiano ritenne di non dover adeguare la legislazione interna, reputandola già conforme agli standards minimi individuati nel provvedimento comunitario. Proprio per evitare di incorrere in possibili sanzioni a seguito della procedura ex art. 258 TFUE, la l. 22 aprile 2021, n. 53, ha espressamente delegato il Governo al recepimento, tra le molte, anche della Direttiva in questione. In tema, ampiamente, G. SPANGHER, *Presunzione di innocenza: la Dir. UE 343/2016 limita alla stretta necessità le informazioni delle Procure alla stampa*, in *Quot. giur.*, 28 aprile 2021. Un interessante ed efficace quadro di sintesi sull'attuale situazione europea in merito alle difficoltà sorte nel corso del recepimento della direttiva è offerto dal recente *Report della European Union Agency for Fundamental Rights dal titolo Presumption of innocence and related rights* del 31 marzo 2021.

¹¹⁰ Difatti si è verificata una forte divisione in ambito politico sull'individuazione del corretto bilanciamento tra le opposte esigenze che si scontrano sul terreno dell'informazione giudiziaria; sulla cosiddetta «pubblicità mediata» v. G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 1989.

¹¹¹ Pubblicato nel suppl. ord. n. 40/L alla G.U., del 29 novembre 2021, n. 294, intitolato: «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali». Il decreto costituisce esercizio, da parte del governo, della delega contenuta nel combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'allegato 1, n. 1), della l. 22 aprile 2021, n. 53. Per un primo commento, v. G.M. BACCARI, *Presunzione di innocenza: le nuove regole in ottemperanza alla direttiva (UE) 2016/343*, in *Il penalista*, 30 novembre 2021; Id., *In Gazzetta il D.Lgs. 188/2021 sulla presunzione di innocenza*, in *Quot. giur.*, 30 novembre 2021; L. FILIPPI, *Quale presunzione di innocenza?*, in *Pen. Dir. proc.*, 11 novembre 2021; F. GALLUCCIO, *Presunzione di innocenza: tra giustizia e informazione*, in *dirittifondamentali.it*, 20 dicembre 2021; F. PORCU, *L'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza*, in *Il penalista.it*, 9 dicembre 2021; F. RESTA, *Il «compiuto» adeguamento alla*

complesso e di difficile lettura, con il quale il legislatore è intervenuto al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni contenute nella Direttiva 2016/343/UE del 9 marzo 2016¹¹² sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza¹¹³ operando il riferimento, sul versante soggettivo, alle sole «persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale»¹¹⁴, in ossequio ai considerando n. 13 e 14 della Direttiva che, com'è noto, limitano l'efficacia dell'atto normativo europeo con esclusivo riferimento alle persone

direttiva 2016/343/UE sulla presunzione d'innocenza, in *Giustizia insieme*, 14 dicembre 2021; A. SPATARO, *Commento al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188*, *ivi*, 14 dicembre 2021.

¹¹² La direttiva si presta ad essere considerata la quarta del c.d. «pacchetto delle direttive di Stoccolma», riconducibili cioè all'iniziativa della Commissione in attuazione del «Programma di Stoccolma» su «Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini», integrante la *Road map* che, già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la presidenza svedese del Consiglio dell'Unione europea aveva presentato per il rafforzamento dei diritti. In estrema sintesi, la direttiva prevede, infatti, il diritto dell'indagato/imputato ad essere considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia provata in via definitiva (art. 3); il divieto per le autorità pubbliche di rendere dichiarazioni pubbliche violative della presunzione d'innocenza ed un analogo divieto per le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza (art. 4, par.1); la divulgabilità di informazioni inerenti i procedimenti penali solo qualora ciò sia necessario per motivi connessi all'indagine o per l'interesse pubblico (art. 4, par.3); il divieto di presentare l'indagato/imputato, in tribunale o in pubblico, come colpevole attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, salvo che ciò sia necessario per ragioni di sicurezza (art. 5); l'onere per l'accusa di provare la colpevolezza degli indagati e imputati, salvo l'eventuale obbligo per il giudice o il tribunale di ricercare prove a carico e a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile (art. 6, par.1); il principio secondo il quale ogni dubbio sulla colpevolezza è valutato in favore dell'indagato/imputato (art. 6, par. 2); il diritto dell'indagato/imputato di restare in silenzio e di non autoincriminarsi rispetto al reato che gli viene contestato e il divieto di utilizzare contro l'indagato/imputato l'esercizio di predetti diritti (art. 7, par.5); il diritto dell'indagato/imputato a presenziare al proprio processo (art. 8, par.1 e 2); l'obbligo per gli Stati di prevedere un rimedio effettivo in caso di violazione dei diritti previsti dalla direttiva (art. 10).

¹¹³ Sulla quale, *ex plurimis*, L. CAMALDO, *Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali del giusto processo in un'unica direttiva dell'Unione Europea*, in *Dir. pen. cont.*, 23 marzo 2016; A. DE CARO, *La recente direttiva europea sulla presunzione di innocenza e sul diritto alla partecipazione al processo*, in *Quot. giur.*, 23 febbraio 2016; J. DELLA TORRE, *Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 1835 ss.; C. VALENTINI, *La presunzione d'innocenza nella Direttiva n. 2016/343/UE: per aspera ad astra*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, n. 6, p. 193.

¹¹⁴ Sull'ingiustificata differenziazione con riguardo agli enti collettivi che, sotto il profilo delle garanzie costituzionali e convenzionali, dovrebbero invece essere accomunati alle persone «in carne ed ossa», cfr. G. CANESCHI, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, p. 12, nt. 31. Nello stesso senso, Osservatorio UCPI sull'informazione giudiziaria, *Note sullo «Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva UE 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali»*, in *Diritto di difesa*, 28 settembre 2021, p. 2.

fisiche, in quanto allo stato attuale di sviluppo del diritto e della giurisprudenza in ambito nazionale e di Unione, appare prematuro legiferare a livello di Unione sulla presunzione di innocenza con riferimento alle persone giuridiche¹¹⁵.

Il testo definitivo del d.lgs. n. 188/2021 si compone di sei articoli e contiene: all'art. 2, disposizioni relative alle dichiarazioni rese da autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale; all'art. 3 le modifiche inserite nell'art. 5 del d.lgs. n. 106/2006 sulle informazioni relative ai procedimenti penali rese alla stampa dalle Procure della Repubblica; all'art. 4, le modifiche al codice di procedura penale con particolare riferimento all'introduzione dell'art. 115-*bis* e ad alcune integrazioni agli artt. 314, 329, 374 c.p.p.; all'art. 5 l'individuazione nel Ministero della Giustizia dell'autorità incaricata della rilevazione, dell'analisi e della trasmissione alla Commissione europea dei dati di cui all'art. 11 della direttiva (ossia quelli relativi al numero e all'esito di procedimenti disciplinari connessi alla violazione degli artt. 2, 3 e 4 del decreto).

Seppur trattasi di un atto normativo importante, che rappresenta un passo in avanti sul piano giuridico e culturale verso una più piena affermazione delle garanzie fondamentali consacrate nella presunzione di innocenza dell'imputato (artt. 6, comma 2, C.e.d.u. e 27, comma 2, Cost.¹¹⁶), per la regolamentazione delle dinamiche del «processo mediatico»¹¹⁷, dove alla base si pone il conflitto,



¹¹⁵ Si ritiene tuttavia che la *quaestio* della dimensione *collettiva* della presunzione di innocenza sia in predicato di riemergere, non solo a ragione del rinverdimento del mai sopito dibattito intorno ai criteri di imputabilità *ex* artt. 5 e 6 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e connessa prova liberatoria, ma soprattutto a ragione della consolidata sussunzione - ad opera della Corte eur. dir. uomo e della stessa Corte di giustizia - della presunzione di innocenza nel novero dei diritti fondamentali, con il conseguente corredo di innesti di diritto sovranazionale nel diritto interno. In tal guisa, la presunzione di innocenza, fatta uscire con un tratto di penna del legislatore dalla porta dell'art. 1 del decreto, potrebbe rientrare dall'ampia finestra dell'art. 34 d.Lgs. n. 231/2001, secondo cui, «per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano [...], in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»: donde, o si ritiene che la tutela della presunzione di innocenza di cui al codice di procedura penale, viepiù come modificato dal decreto, sia *ex se* incompatibile con la sottoposizione a procedimento di enti e persone giuridiche; oppure, in caso contrario, sembrerebbe delinarsi sin d'ora la necessità di prendere atto di un'intuibile forza espansiva dei principi codicistici applicabili alle persone fisiche anche in favore di enti e persone giuridiche. In dottrina, in tema, H. BELLUTA, *L'ente incolpato. Diritti fondamentali e «processo 231»*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 76.

¹¹⁶ Nella Costituzione, trova una collocazione puntuale nell'art. 27, comma 2, che la enuncia attraverso una rigorosa locuzione: l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

¹¹⁷ Nell'accezione di G. GIOSTRA, voce *Processo mediatico*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. X, Giuffrè, Milano, 2017, p. 648, secondo il quale «[c]on la locuzione processo mediatico» si intende qui designare, convenzionalmente, la raccolta e la valutazione di dichiarazioni, di informazioni, di atti di un procedimento penale da parte di un operatore dell'informazione, quasi sempre televisivo, per ricostruire la dinamica di fatti criminali con l'intento espresso o implicito di pervenire all'accertamento delle responsabilità penali *coram populum*. Sul tema,

difficilmente superabile, tra diritti contrapposti¹¹⁸ quali il diritto di cronaca giudiziaria e diversi diritti che fanno capo a chi lo subisce (vita privata, riservatezza, presunzione di innocenza), oltre a più generali istanze di imparzialità del giudizio, l'articolato detta solo rigide regole di comportamento per l'autorità pubblica¹¹⁹ ed in particolare per le procure della Repubblica.

Difatti, se da un lato è prevista la definizione delle modalità di comunicazione delle autorità pubbliche verso l'esterno¹²⁰, ossia tramite i *mass media*, relativa-

ancora, V. MANES, *La «vittima» del «processo mediatico»: misure di carattere rimediabile*, in *Dir. pen. cont. trim.*, 2017, n. 3, p. ss.; G.P. VOENA, *Processo pubblico e «mass media»: il passato e il presente*, in *Leg. pen.*, 2020, p. 9 ss. Sulle distorsioni del processo mediatico v. anche C. CONTI (a cura di), *Processo mediatico e processo penale. Per un'analisi critica dei casi più discussi da Cogne a Garlasco*, Giuffrè, Milano, 2016.

¹¹⁸ Lo riconosceva, amaramente, già F. CARNELUTTI, *Le miserie del processo penale*, Roma, 1957, p. 46, evidenziando la tensione inconciliabile tra presunzione di innocenza e libertà di stampa: «[...] il processo medesimo è una tortura. Fino a un certo punto [...] non si può farne a meno; ma la cosiddetta civiltà moderna ha esasperato in modo inverosimile e insopportabile questa triste conseguenza del processo. L'uomo, quando è sospettato di un delitto, è dato ad bestias, come si diceva una volta dei condannati dati in pasto alle fiere [...]. L'articolo della Costituzione, che si illude di garantire l'incolumità dell'imputato, è praticamente inconciliabile con quell'altro, che sancisce la libertà di stampa. Appena sorto il sospetto, l'imputato, la sua famiglia, la sua casa, il suo lavoro sono inquisiti, perquisiti, denudati alla presenza di tutto il mondo».

¹¹⁹ In merito alla (generica) nozione di «pubblica autorità», il Governo - come espressamente sancito nella *Relazione di accompagnamento* allo schema di decreto legislativo (approvato il 5 agosto 2021 dal Consiglio dei Ministri) - ha riproposto quanto previsto dall'art. 4 della Direttiva che, a sua volta, deve il suo contenuto al considerando n. 17. In assenza di specificazioni normative, si può ritenere che l'espressione *de qua* possa essere ragionevolmente intesa quale sinonimo di «organismo che esercita funzioni pubbliche»: autorità giudiziaria, di polizia, ministri e altri pubblici funzionari quali, ad esempio, membri di autorità indipendenti o enti pubblici territoriali.

¹²⁰ In particolare si è stabilito che i rapporti del Procuratore della Repubblica - o del magistrato dell'ufficio a ciò delegato - con gli organi di informazione dovranno avvenire esclusivamente tramite comunicati ufficiali, e quindi con atti scritti, oppure anche mediante conferenze stampa, quando i fatti oggetto del procedimento penale rivestano una «particolare rilevanza pubblica»: *press conferences* che, in ottemperanza ai Pareri resi dalla Commissione Giustizia del Senato e dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, dovranno essere indette con atto motivato in cui dar conto delle «specifiche ragioni di pubblico interesse» (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 106 del 2006). Molto di più si sarebbe potuto contemplare, anche facendo tesoro di quanto elaborato dal C.S.M. nel 2018 nelle Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta informazione istituzionale. Al riguardo, cfr. G. CANZIO, *Un'efficace strategia comunicativa degli uffici giudiziari vs. il processo mediatico*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 1537). Si è previsto, inoltre, che la diffusione di notizie riguardanti i procedimenti penali possa aver luogo soltanto in due casi, e cioè quando: a) sia «strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini»; b) ricorrano «altre ragioni di interesse pubblico» che devono essere «specifiche» - e non più solo rilevanti come nella bozza originaria (art. 5, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 106 del 2006). È innegabile che le espressioni impiegate dal legislatore delegato («ragioni d'interesse pubblico», «particolare rilevanza pubblica») lasciano un ampio margine di discrezionalità in capo ai procuratori. In assenza di più stringenti e chiare indicazioni sui criteri ai quali dovrebbero attenersi questi ultimi, resta affidata alla prassi la specificazione

mente alle notizie concernenti un procedimento penale in corso di svolgimento (artt. 2 e 3 del d.lgs.) alle quali sono dedicate alcune regole¹²¹ e rimedi¹²² per l'e-

delle possibili «ragioni di interesse pubblico» legittimanti la divulgazione delle notizie relative alle inchieste giudiziarie. Qualche spunto è rinvenibile nella stessa Direttiva 343/2016. Nel Considerando (18) si riporta a mo' di esempio l'evenienza «in cui, per motivi di sicurezza, agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale siano fornite informazioni [...] oggettive sullo stato del procedimento penale, al fine di prevenire turbative dell'ordine pubblico». Tanto appariscente quanto poco efficace risulta la prescrizione secondo cui le informazioni riguardanti le inchieste penali dovranno essere diffuse dalle Procure «in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende» (prima parte del secondo periodo del nuovo comma 2-bis dell'art. 5 d.lgs. n. 106 del 2006). Precisazione simbolica si è detto, perché se la sensibilità giuridica dell'opinione pubblica fosse così elevata da cogliere tecnicismi del genere, gli effetti pregiudizievoli del circo mediatico giudiziario non esisterebbero da tempo. Assai più importante la puntualizzazione introdotta subito dopo: le informazioni «istituzionali» sui procedimenti pendenti devono assicurare «in ogni caso» il diritto dell'imputato a non essere indicato come colpevole fino a quando non è intervenuta la condanna definitiva. Le regole di condotta appena esposte dovranno essere osservate, altresì, dagli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ipotesi in cui siano autorizzati dal Procuratore della Repubblica ad intrattenere rapporti con gli organi di informazione, sempre a mezzo di comunicati ufficiali oppure di conferenze stampa (nuovo comma 3-bis dell'articolo 5 del d.lgs. n. 106/2006). Il linguaggio verbale rispettoso della Costituzione, dunque, dovrebbe impedire in futuro di leggere nei comunicati delle autorità inquirenti quelle frasi ad effetto talvolta presenti, come ad esempio «catturati i signori della droga» della città di turno. È difatti nel testo dei «*press releases*» in cui spesso si annidano le aggressioni al principio costituzionale sancito nell'art. 27, comma 2, più che nelle denominazioni dei procedimenti penali pendenti, di cui ora si occupa il nuovo comma 3-ter dell'art. 5 d.lgs. n. 106/2006. In quest'ultimo si stabilisce che le inchieste in corso non potranno essere indicate con appellativi lesivi della presunzione di innocenza. Poco opportunamente, quindi, si dovrà valutare caso per caso quando la denominazione attribuita all'indagine abbia carattere «neutro». Sarebbe stato meglio, allora, se si fosse imposto l'esclusivo riferimento al numero del registro generale delle notizie di reato. Peraltro, questa prescrizione vale soltanto per i comunicati o le conferenze stampa delle Procure e degli ufficiali di polizia giudiziaria.

¹²¹ I meccanismi di controllo circa l'osservanza delle prescrizioni segnalate nella nota 22, sono tutti interni alla struttura organizzativa del pubblico ministero, evidentemente nell'ottica di un'eventuale valutazione disciplinare dei trasgressori. Invero, l'attività di vigilanza del Procuratore generale presso la Corte di appello è stata estesa all'osservanza da parte dei Procuratori della Repubblica della disciplina concernente i rapporti con gli organi di informazione (art. 3, comma 2, del Decreto, che ha modificato l'articolo 6, comma 1, d.lgs. n. 106/2006). Non è stata inserita, invece, nel testo definitivo approvato dal Governo quella disposizione che imponeva al titolare dell'ufficio in primo grado di informare il Procuratore generale presso la corte d'appello delle conferenze stampa tenute, «nonché delle specifiche ragioni di interesse pubblico che le hanno giustificate».

¹²² In particolare, l'interessato ha il diritto, oltre ad esigere il risarcimento del danno, di richiedere la rettifica della dichiarazione resa all'autorità pubblica; quest'ultima, se ritiene fondata la richiesta, ha l'obbligo di provvedere immediatamente e, comunque, non oltre le successive quarantotto ore dalla ricezione della richiesta stessa (art. 2, commi 2 e 3). Il rimedio di nuovo conio richiama alla mente quanto già previsto a proposito della rettifica della notizia giornalistica, ex art. 8 l. 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diffamazione a mezzo stampa (una soluzione analoga era stata prospettata in dottrina da R. KOSTORIS, *Rapporti tra soggetti*

ventualità che quei precetti siano violati, come anche è sancita la cura del registro linguistico «interno»¹²³, *i.e.* del lessico adoperato quanto meno in alcuni atti del



processuali e mass media, in *Processo penale e informazione*, cit., p. 115). Sull'efficacia del rimedio accolto sembra giustificato nutrire scetticismo: tanto più che la decisione sulla richiesta di rettifica è attribuita, almeno in prima battuta, allo stesso autore della dichiarazione lesiva della presunzione di innocenza. Inoltre, un conto è utilizzare lo strumento della rettifica per un enunciato fattuale suscettibile di una verifica attraverso il giudizio di verità-falsità; ben altra cosa è impiegare lo stesso rimedio per sottoporre a controllo la correttezza di una espressione a carattere valutativo. Nel decreto, inoltre, si prevede che in caso di accoglimento dell'istanza, la rettifica deve essere pubblicizzata «con le medesime modalità della dichiarazione o, se ciò non è possibile, con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica» (art. 2, comma 4). Anche sotto questo profilo viene da pensare che l'attuazione concreta di un meccanismo del genere potrà risultare alquanto difficoltosa. Peraltro, anche nell'ipotesi in cui intervenga la rettifica in parola, gli organi di informazione non sono tenuti a loro volta a procedere alla rettifica disciplinata dalla legge sulla stampa (così, acutamente, G. CANESCHI, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, p. 15). Ancora. In caso di rigetto dell'istanza o di rettifica pubblicizzata in modo inadeguato, l'interessato potrà far ricorso alla procedura giurisdizionale d'urgenza di cui all' art. 700 c.p.c., così che sia il tribunale ad ordinare all'autorità pubblica recalcitrante l'immediata pubblicazione della rettifica della dichiarazione (comma 5). Pur se non lo si dice espressamente, è sensato ritenere che la procedura d'urgenza sia attivabile anche in caso di inerzia dell'autorità pubblica nell'assumere la decisione richiesta entro il termine delle 48 ore. Un appiglio in tal senso lo si coglie nella Relazione illustrativa.

¹²³ L' art. 4 del d.lgs. contiene una serie eterogenea di modifiche al codice di procedura penale. La principale riguarda l'introduzione nelle disposizioni generali sugli atti del procedimento di un nuovo articolo 115-*bis* c.p.p., intitolato - in modo enfatico - «Garanzia della presunzione di innocenza» (art. 4, comma 1, lett. a). Si tratta di un testo troppo fedele alle parole utilizzate nella Direttiva all'art. 4, paragrafo 1 secondo periodo e della seconda parte del Considerando (16) dell'atto di matrice europea. Con l'art. 115-*bis* c.p.p., dunque, il legislatore delegato ha intimato l'uso di un nuovo registro linguistico più garantista nella stesura dei «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato»: in essi dovranno, cioè, essere evitati riferimenti pubblici alla colpevolezza dell'imputato, fin quando non sia intervenuta una decisione di condanna definitiva, come impone il principio costituzionale di presunzione di innocenza. In altre parole, si vuole evitare che compaiano giudizi anticipati sulla colpevolezza dell'imputato in tutti quei provvedimenti aventi un oggetto diverso dall'imputazione in senso stretto, prima della decisione definitiva del processo penale. Tuttavia, sono fatti salvi, e quindi per essi il divieto non opera, i provvedimenti di cui tratta il successivo comma 2 del medesimo articolo, sul quale ci soffermeremo a breve. I riferimenti alla colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, viceversa, sono ammessi negli «atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato» (art. 115-*bis*, comma 1, c.p.p.). Tale espressione, non diversa da quella impiegata nella Direttiva, risulta enigmatica. Viene spontaneo ricollegarla agli atti del pubblico ministero nei quali è racchiusa l'imputazione o alle impugnazioni nei confronti delle sentenze assolutorie dell'imputato. Ma la formula non è riferibile soltanto ad essi, perché si parla sia di imputato sia di persona sottoposta alle indagini. Si pongono allora alcuni interrogativi circa il perimetro applicativo dell'enunciato dedicato agli atti del pubblico ministero che derogano al divieto generale. Così, ad esempio, non è chiaro se lo stile «massimamente garantista» debba caratterizzare l'avviso di conclusione delle indagini (415-*bis* c.p.p.), in quanto atto

procedimento penale (art. 4 d.lgs.) per il quale, simmetricamente alla comunicazione *esterna*, sono annunciate regole e rimedi¹²⁴, nell'ipotesi in cui il lessico più

comunque a tutela dei diritti della difesa. Un ragionamento un po' più articolato merita di essere speso per le richieste di applicazione delle misure cautelari personali, tenuto conto di quanto dispone il secondo comma della norma di nuovo conio. Qui, infatti, viene previsto un principio di stretta «continenza» dei richiami alla reità dell'indagato o imputato per tutti quei «provvedimenti dell'autorità giudiziaria» che, pur non decidendo sulla responsabilità dell'imputato, presuppongono comunque «la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza». Rispetto a questa ulteriore categoria di atti, l'autorità giudiziaria dovrà limitarsi «alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento» (art. 115-*bis*, comma 2, c.p.p.): una prudenza linguistica che dovrà conciliarsi necessariamente con la coerenza argomentativa della motivazione. Non è del tutto evidente in quale dei due commi appena esposti ricadano le ordinanze cautelari de libertate (v. P. FERRUA, *La direttiva europea sulla presunzione di innocenza e i provvedimenti cautelari*, in *Il Penalista*, 27 ottobre 2021): viene da ritenere più nel secondo comma che nel primo. Maggiori incertezze si pongono per le richieste di applicazione di una misura cautelare personale da parte del pubblico ministero (come pure in tema di richiesta di convalida del fermo). Si tratta di atti, sia pure di parte, che presuppongono la valutazione di gravi indizi di colpevolezza, per cui sembrerebbero rientrare nell'alveo del secondo comma, atteso che il soggetto dell'enunciato normativo è l'«autorità giudiziaria». È altrettanto vero, però, che in esso si parla in maniera esplicita di «provvedimenti [...] diversi dalle decisioni indicate dal comma 1», e non di «atti» entro cui ovviamente rientrano le richieste della pubblica accusa. Anche queste ultime, allora, paiono ricadere sotto la sfera del primo comma quali «atti volti a dimostrare la colpevolezza dell'imputato». La questione non è di poco conto, se si pone mente alle conseguenze previste per l'ipotesi di inosservanza di questo nuovo «codice lessicale».

¹²⁴ Ebbene, in caso di violazione del divieto «di cui al comma 1» dell'art. 115-*bis* c.p.p., l'interessato ha il diritto di richiedere la correzione del «provvedimento», a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza di esso (comma 3). L'inedita procedura di correzione è espressamente prevista come rimedio alla violazione delle disposizioni di cui al «comma 1» e non anche di quelle del comma successivo. L'interprete più attento, superato l'iniziale disorientamento, dovrà di necessità finire per ritenere che le ordinanze de libertate rientrino tanto nel secondo quanto nel primo comma della norma de qua e siano, quindi, in ogni caso suscettibili di «correzione». Un ulteriore sussulto lo si prova nell'apprendere che la procedura di correzione è attivabile quando è necessaria «per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo». Ora, l'art. 115-*bis* c.p.p. è inserito nel corpus codicistico nel quale, come noto, il termine «processo» assume un significato tecnico ben preciso, limitato alle fasi processuali successive all'esercizio dell'azione penale. Ma l'*errore di distrazione* del legislatore viene colmato dal dato testuale del quarto comma dell'art. 115-*bis* c.p.p. In base al primo periodo, sull'istanza di correzione provvede, entro 48 ore dal suo deposito, il giudice che procede, con un decreto motivato; nel secondo periodo si chiarisce in maniera espressa che nel corso della fase preprocessuale è competente il giudice per le indagini preliminari. Non vi sono, quindi, dubbi: anche prima dell'esercizio dell'azione penale sarà praticabile il nuovo rimedio correttivo, che si discosta nettamente dalla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.p. sotto il profilo dell'organo giudicante (il giudice che ha emesso il provvedimento viziato), dell'iniziativa (anche d'ufficio), dell'iter procedurale (l'udienza camerale *ex* art. 127 c.p.p.) e, di conseguenza, della forma del provvedimento correttivo (ordinanza). L'opposizione alla decisione sull'istanza di correzione. Recependo le indicazioni contenute nei Pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, si prevede che alle parti e al pubblico ministero è consentito

garantista sia disatteso, nulla è stato predisposto per gli organi di informazione che pure svolgono, come si è rilevato in precedenza¹²⁵, un ruolo determinante nell'ottica della tutela della presunzione d'innocenza. È noto, infatti, che una informazione giudiziaria distorta è in grado di produrre alla sfera dell'indagato/imputato il discredito sociale di cui lo stesso sarà vittima, un riverbero sulla sua sfera privata e familiare, i pregiudizi reputazionali, e riflessi negativi in ambito professionale.

La scelta, dunque, pare introdurre un criterio selettivo distonico rispetto all'evoluzione per così dire parificata - in rapporto sia a queste sia, anzi *a priori*, ai giornalisti - della giurisprudenza della Corte EDU. La riprova si ha in ciò, che lo strumento rimediabile auspicato dall'art. 4, par. 2, della direttiva e codificato, in chiave marcatamente civilistica, dall'art. 2, commi da 2 a 5, del decreto riguarda solo le autorità pubbliche e non i giornalisti, con riferimento ai quali, in Italia, vige una meno immediata possibilità di rettifica, di cui comunque si evidenzia una certa evoluzione nel senso di un'emancipazione di detta figura da una condizione, per così dire, ancillare e negativa rispetto al diritto di cronaca, culminata nella acquisizione dello *status* di diritto soggettivo della personalità.

Del resto, la necessità di un'applicazione orizzontale¹²⁶ di rimedi consistenti nell'esercizio del diritto non solo di «rettifica» ma, ulteriormente, di «replica» è avvertita anche dai principi 9 e - in  specifico riguardo a violazione  le regole del giusto processo, tra cui principalmente quella della  presunzione di innocenza, verificatesi in «fase

proporre opposizione al Presidente del tribunale o della corte di cui fa parte il giudice che si è pronunciato sull'istanza di correzione. Sono fatti salvi i casi di incompatibilità, ricorrenti ad esempio quando lo stesso Presidente dell'ufficio ha adottato la decisione sulla correzione in parola. In simili ipotesi troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4 c.p.p.: vale a dire che la questione sarà trattata innanzi al presidente della corte di appello o della corte di cassazione. In ordine al procedimento da seguire per effetto dell'opposizione sono state recepite le indicazioni provenienti dalle Commissioni parlamentari circa l'opportunità di snellire l'iter. La previsione originaria dell'udienza camerale partecipata è stata eliminata: l'opposizione sarà decisa «con decreto, senza formalità di procedura».

¹²⁵ Si vedano i §§ 2, 3, 4 del presente capitolo.

¹²⁶ Come infatti spiega V. MANES, *La «vittima» del «processo mediatico»: misure di carattere rimediabile*, cit., p. 118, «muovendo dall'accettazione de/principio della c.d. applicazione orizzontale dei diritti umani, e dal «principio di effettività», la Corte EDU è giunta a riconoscere che una violazione della Convenzione commessa da un privato può essere indirettamente attribuita allo Stato se quest'ultimo l'ha resa possibile o probabile, sia attraverso una semplice negligenza sia attraverso una benevola tolleranza, sino ad affermare che lo Stato stesso, per non incorrere in violazione, deve predisporre la cornice legislativa amministrativa e giudiziaria (*legislative, administrative and judicial framework*) capace di garantire i diritti convenzionali anche nelle relazioni tra gli individui».

pre-dibattimentale» - 11 della raccomandazione (2003)13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa¹²⁷.

Ne consegue un'esigenza normativa per l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria¹²⁸, riconosciuto tanto a livello nazionale dall'art. 21 Cost., quanto a livello sovranazionale dall'art. 10 C.e.d.u., ma anche dall'art. 11 Carta dir. fond. UE affinché ci si attenga al rigoroso rispetto della presunzione di innocenza¹²⁹.

La collettività vanta, infatti, il diritto di conoscere gli sviluppi delle vicende giudiziarie non coperte da segreto, ed un tale diritto non potrà dirsi di certo pre-sidiato, ma al contrario vulnerato, qualora si offra una rappresentazione dei fatti oggetto di un procedimento o processo penale non obiettiva e arricchita, se del caso, anche da informazioni inconfidenti rispetto all'accusa o che riguardano la sfera privata dell'indagato/imputato.

È quindi evidente che un intervento normativo che intenda affrontare con serietà il complesso tema della tutela della presunzione d'innocenza, non può limitarsi a dettare rigide regole comportamentali per i magistrati, le cui condotte sono peraltro già assistite da severe sanzioni disciplinari¹³⁰ connesse al rilascio di informazioni inerenti ai procedimenti trattati, mentre ci si affida, con riferimento al ruolo svolto dai mezzi d'informazione nella diffusione di notizie giudiziarie, alla deontologia del singolo giornalista - e non a chiunque svolga, *de facto* e senza

¹²⁷ Principio 9 («Diritto di rettifica o diritto di replica»): «Salva la disponibilità di altri strumenti, chiunque sia stato oggetto di notizie inesatte o diffamatorie su mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali dovrebbe avere il diritto di rettifica o di replica, secondo i casi, nei confronti dei mezzi di comunicazione interessati. Il diritto di rettifica dovrebbe sussistere anche con riferimento a comunicati stampa contenenti informazioni inesatte che siano stati rilasciati da autorità giudiziarie o di polizia»; principio 11 («Pregiudizio derivante dalla pubblicizzazione nella fase pre-dibattimentale»): «Qualora la persona accusata di un reato sia in grado di dimostrare che le informazioni fornite comportano una probabilità elevata di ledere il suo diritto ad un giusto processo, o hanno già dato luogo a tale lesione, la persona in oggetto dovrebbe disporre di un rimedio giuridico efficace».

¹²⁸ Sul tema, v. L. PALADIN, *Problemi e vicende della libertà di informazione nell'ordinamento giuridico italiano*, in *La libertà di informazione*, Giappichelli, Torino, 1979, p. 10 ss.; V. BARILE, voce *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, p. 434.

¹²⁹ G. BELLAVISTA, *Considerazioni sulla presunzione di innocenza* (1973), in *Studi sul processo penale*, vol. IV, Milano, 1976, p. 72.

¹³⁰ Qui è funzionale ricordare come il rigore del Codice etico dell'Associazione Nazionale Magistrati si spinga sino al punto di prevedere, all'ultimo comma dell'art. 6, che il magistrato «evita di partecipare a trasmissioni nelle quali sappia che le vicende di procedimenti giudiziari in corso saranno oggetto di rappresentazione in forma scenica» e come, con riguardo agli avvocati, il Codice deontologico forense contenga una minuziosa regolamentazione dei doveri nei rapporti con gli organi di informazione e nelle attività di comunicazione, alla stregua della quale non è loro consentito di «convocare conferenze-stampa» (art. 57, par. 1). Oltre all'art. 57 («Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione»), rileva *funditus* l'art. 18 («Doveri nei rapporti con gli organi di informazione»), cui, tuttavia, è indispensabile aggiungere anche gli artt. 19 («Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi») e 28 («Riserbo e segreto professionale»).

iscrizione all'albo, funzioni equipollenti per il quale si potrebbe pensare di vietare ai soggetti non professionisti di svolgere attività giornalistica in relazione ai processi penali - e al sistema sanzionatorio esistente (norme ordinarie in tema di diffamazione, la contravvenzione *ex art.* 684 c.p. in caso di violazione dei divieti di pubblicazione prescritti dal codice, nonché il delitto di illecito trattamento di dati, di cui all'art. 167 T.U. Privacy).

Probabilmente, nel caso di violazione della presunzione d'innocenza da parte dei mezzi d'informazione, invece di ulteriori fattispecie incriminatrici, si potrebbero prevedere più efficaci sanzioni di tipo amministrativo, quali misure interdittive, pecuniarie e concretamente ripristinatorie, che - eventualmente anche sulla scorta di una normazione secondaria affidata alle Autorità amministrative indipendenti (Autorità garante per le comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali) - sembrano rappresentare l'unico strumento idoneo a fungere da concreto deterrente per condotte violative della presunzione di innocenza, poste in essere dagli organi di stampa contro la «vittima certa del processo» che oltre alla «vittimizzazione primaria» dell'accusa ingiusta somma la «vittimizzazione secondaria» della «gogna mediatica».

Dunque, l'introduzione di misure rimediative a margine della eccedenza punitiva connessa al c.d. «processo mediatico»¹³¹ può essere apprezzata come soluzione costituzionalmente obbligata in un ordinamento che voglia assicurare ai diritti fondamentali in rilievo una tutela non illusoria e astratta, ma effettiva e concreta, ed elidere questa specifica quota di «danni da processo» ponendola a carico dello Stato, che del resto è garante primo ed ultimo dei diritti fondamentali.

¹³¹ Epperò, in una prospettiva ampia, si potrebbe replicare che tale protezione dovrebbe essere comunque garantita anche nei confronti di un reo che, in costanza di processo, era solo potenzialmente tale, e che dunque ha subito un pregiudizio avente ad oggetto un diritto solo successivamente «consumato» dalla sentenza di condanna. In quest'ultima prospettiva, che guarda al fondamento delle misure rimediative, oltre alle esigenze di tutela che possono venire in rilievo con riguardo al diritto di rispetto della vita privata (dell'innocente come del colpevole) esso sembra dunque richiamare per analogia, in certa parte, la ratio del principio del *ne bis in idem*, evocando una indebita - ed intollerabile - duplicazione della sofferenza legale connessa al processo penale nel «giudizio parallelo» dei media. Sulla stessa traccia, però, emergono anche connessioni immediate con il principio di proporzionalità e con il principio di eguaglianza: la maggiore afflittività connessa alla duplicazione di sofferenza legale non sarebbe proporzionata alla colpevolezza per il fatto commesso, né sarebbe rispettosa del principio di eguaglianza, data la asimmetria punitiva che caratterizzerebbe il «trattamento» patito dalla vittima del processo mediatico.